



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 14

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*  
6 aprile 2020

Nuova versione del 9 aprile 2020



## SOMMARIO (\*)

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
<b>A521B - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DELLA DOMANDA DI SERVIZI TAXI NEL COMUNE DI TORINO-INOTTEMPERANZA</b>	
<i>Provvedimento n. 28185</i>	5
<b>A521 - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DELLA DOMANDA DI SERVIZI TAXI NEL COMUNE DI TORINO</b>	
<i>Provvedimento n. 28186</i>	7
<b>A523B - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI-FRIENDS &amp; PARTNERS</b>	
<i>Provvedimento n. 28187</i>	9
<b>A523C - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI-VIVO CONCERTI</b>	
<i>Provvedimento n. 28188</i>	17
<b>A523 - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI</b>	
<i>Provvedimento n. 28189</i>	24
<b>A528 - FBA AMAZON</b>	
<i>Provvedimento n. 28190</i>	26
<b>A531 - RICICLO IMBALLAGGI PRIMARI/CONDOTTE ABUSIVE COREPLA</b>	
<i>Provvedimento n. 28191</i>	28
<b>A539 - POSTE ITALIANE/CONTRATTI FORNITURA SERVIZIO RECAPITI</b>	
<i>Provvedimento n. 28192</i>	30
<b>I839 - TRASPORTI SPECIALI INFIAMMABILI E RIFIUTI DA E PER LE ISOLE CAMPANE</b>	
<i>Provvedimento n. 28196</i>	34
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	35
<b>C12283 - INTESA SANPAOLO/RBM ASSICURAZIONE SALUTE</b>	
<i>Provvedimento n. 28193</i>	35
<b>C12288 - FORNO D'ASOLO/PASTICCERIA BINDI</b>	
<i>Provvedimento n. 28194</i>	40
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	45
<b>P11368 - SHOPPATI/OOBS SRL - VENDITE ON LINE</b>	
<i>Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento</i>	45
<b>P11368 - SHOPPATI/OOBS SRL - VENDITE ON LINE</b>	
<i>Provvedimento n. 28197</i>	46
<b>PS11472 - LAST MINUTE VOLA GRATIS-DIRITTI DEL CONSUMATORE</b>	
<i>Provvedimento n. 28199</i>	55
<b>PS11726 - GOFUNDME-COMMISSIONI FACOLTATIVE</b>	
<i>Provvedimento n. 28204</i>	63
<b>PS11732 - OXYSTORE-VENDITA ON LINE PRODOTTI EMERGENZA SANITARIA</b>	
<i>Provvedimento n. 28205</i>	67
<b>PS11733 - FARMACIAMASCHILE.IT-KALETRA</b>	
<i>Provvedimento n. 28206</i>	71
<b>PS11735 - FARMACIA-GENERICA.IT-KALETRA</b>	
<i>Provvedimento n. 28207</i>	75

(\*) La presente versione del Bollettino riporta la nuova versione dei provvedimenti 28206 come da delibera del 8 aprile 2020.



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **A521B - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DELLA DOMANDA DI SERVIZI TAXI NEL COMUNE DI TORINO-INOTTEMPERANZA**

*Provvedimento n. 28185*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l' articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l' articolo 14-bis, comma 3, della citata legge, che prevede che: *“L' Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il proprio provvedimento n. 27434 del 29 novembre 2018, con il quale l' Autorità ha adottato, ai sensi dell' articolo 14-bis della legge n. 287/90, la misura cautelare nei confronti di Società Cooperativa Taxi Torino, consistente nell' ordinare alla medesima la sospensione dell' applicazione della clausola di cui all' articolo 14.2, lettera f), dello Statuto della società nelle more della decisione di merito, richiedendole al contempo di dare comunicazione all' Autorità delle iniziative poste in essere per ottemperare a quanto ordinato, con specifica relazione scritta da trasmettere entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento;

VISTO il proprio provvedimento n. 27990 del 12 novembre 2019, con il quale l' Autorità ha deliberato l' avvio del procedimento di inottemperanza al provvedimento n. 27434 del 29 novembre 2018, nei confronti di Società Cooperativa Taxi Torino;

VISTA la sentenza n. 1547 del 3 marzo 2020, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello proposto da Società Cooperativa Taxi Torino e, per l' effetto, in riforma della sentenza del TAR Lazio n. 7463 del 7 giugno 2019, ha annullato il provvedimento dell' Autorità n. 27434 del 29 novembre 2018;

RITENUTO che, per effetto della suddetta sentenza, è venuto meno il presupposto del provvedimento n. 27990 del 12 novembre 2019;

### DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul bollettino dell' Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell' articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso,

fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**A521 - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DELLA DOMANDA DI SERVIZI TAXI NEL  
COMUNE DI TORINO***Provvedimento n. 28186***L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

NELLE SUE ADUNANZE del 17 e del 18 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

VISTO il proprio provvedimento n. 27372 del 10 ottobre 2018, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Società Cooperativa Taxi Torino, volta ad accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE e dell'articolo 3 della legge n. 287/90, nonché, contestualmente, un procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;VISTO il proprio provvedimento n. 27434 del 29 novembre 2018, con il quale è stato deliberato di adottare la misura cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90 nei confronti della Società Cooperativa Taxi Torino;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1547 del 3 marzo 2020 che, definitivamente pronunciandosi sull'appello della Società Cooperativa Taxi Torino, lo ha accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR Lazio n. 7463 del 7 giugno 2019, ha annullato il citato provvedimento cautelare dell'Autorità n. 27434 del 29 novembre 2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATE l'attuale emergenza sanitaria, la specificità della situazione in corso e la necessità di assicurare alle Parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 30 aprile 2020;

**DELIBERA**

di prorogare al 30 novembre 2020 il termine di conclusione del procedimento, tenuto già conto in detto termine della sospensione disposta dall'art. 103 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**A523B - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI-FRIENDS & PARTNERS**

*Provvedimento n. 28187*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera del 20 settembre 2018 n. 27331, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società TicketOne S.p.A. (di seguito anche "TicketOne"), *leader* in Italia nei servizi di biglietteria, e CTS Eventim AG & Co. KGaA, società di diritto tedesco che controlla TicketOne, attiva in molti Paesi europei nella produzione e organizzazione di eventi di intrattenimento, nella gestione di *venue* per tali eventi, nonché nei servizi di biglietteria, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la propria delibera del 23 gennaio 2019 n. 27509, con la quale il procedimento è stato esteso: *i)* oggettivamente, ai comportamenti, adottati anche nel 2018, relativi al rafforzamento della prassi di diniego sistematico della concessione di deroghe all'esclusiva, finalizzata ad evitare che la distribuzione di biglietti per eventi *live* di musica leggera potesse avvenire su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne; alla contrattualizzazione con finalità escludente dei circuiti periferici di vendita; all'imposizione delle esclusive ai *promoter* locali per il tramite dei *promoter* nazionali; alle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED, volte ad ostacolare anche l'attività di Ticketmaster Italia S.r.l.; *ii)* soggettivamente, alle società Di and Gi S.r.l., F&P Group S.r.l., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., controllate dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

VISTA la propria delibera del 18 settembre 2019 n. 27899, con la quale il procedimento è stato ulteriormente esteso: *i)* oggettivamente, alle operazioni di acquisizione di *promoter* nazionali da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, segnatamente: Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A. (che ha sostanzialmente proseguito l'attività svolta da F&P Group S.r.l. ora in liquidazione), Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l. (quest'ultima indirettamente per il tramite della controllata Friends & Partners S.p.A.); *ii)* soggettivamente, nei confronti della società Friends & Partners S.p.A. controllata dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

VISTA la richiesta di informazioni formulata in data 21 maggio 2019 alla società Friends & Partners S.p.A., nel corso del suddetto procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 10 ottobre 1990, n. 287 e dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni fornite in riscontro alla sopraindicata richiesta di informazioni, dalla società Friends & Partners S.p.A. in data 31 maggio 2019;

VISTA la propria delibera del 20 dicembre 2019, con la quale l'Autorità ha contestato alla società Friends & Partners S.p.A. la violazione dell'articolo 14, comma 5 della legge n. 287/90, per aver fornito informazioni non veritiere in merito alla disponibilità delle informazioni e dei documenti richiesti in data 21 maggio 2019 nell'ambito del procedimento istruttorio A523 – *Ticketone - Condotte escludenti nella prevendita di biglietti*;

VISTA la memoria pervenuta in data 22 gennaio 2020;

VISTO il verbale dell'audizione del 2 marzo 2020 nel quale, tra l'altro, si dava conto che il termine di chiusura della fase infra-procedimentale, entro il quale depositare eventuali memorie e ulteriori atti o documenti difensivi, era fissato al 9 marzo 2020;

VISTA la memoria pervenuta in data 9 marzo 2020;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

## I. LA PARTE

1. Friends & Partners S.p.A. (di seguito, anche "Friends&Partners") è un *promoter* nazionale attivo nell'organizzazione di eventi di musica *live* sull'intero territorio nazionale. Tale società, costituita in data 3 ottobre 2017 ed acquisita dal gruppo societario Eventim-TicketOne, per il tramite della controllata Medusa Music Group GmbH, è subentrata all'attività precedentemente svolta dal *promoter* nazionale F&P Group S.r.l. ora in liquidazione. In particolare, in data "6 novembre 2017 il socio Mariposa S.r.l. ha ceduto il 60% del pacchetto azionario alla società Medusa Music Group GmbH. In data 7 marzo 2018 Medusa Music Group GmbH ha ceduto le proprie azioni a Medusa Music International GmbH, oggi Eventim Live International GmbH. Con atto del 23 marzo 2018, la Società Habita S.r.l. (incorporante) ha perfezionato l'operazione di fusione per incorporazione della società Mariposa S.r.l. (incorporata), determinandone l'estinzione e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese". Il fatturato realizzato da Friends&Partners nel 2018, a livello nazionale, è stato pari a circa 37,5 milioni di euro.

## II. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

2. Nel provvedimento di avvio del presente procedimento A523B è stato evidenziato come, in data 21 maggio 2019<sup>1</sup>, nell'ambito del procedimento A523 l'Autorità, abbia richiesto alla società Friends&Partners puntuali informazioni volte ad accertare le finalità e la valenza concorrenziale, nel complessivo contesto di indagine, dell'operazione relativa all'acquisizione del controllo della società Friends&Partners da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA per il tramite di Medusa Music Group GmbH.

3. In particolare, l'Autorità aveva chiesto di fornire copia di tutti gli accordi, anche di carattere preliminare, stipulati da Friends&Partners con CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate anche indirettamente, nonché tra il dott. [F. S.]<sup>\*</sup> e CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate, anche indirettamente, ovvero con altri *promoter* persone fisiche appartenenti al gruppo societario CTS Eventim, propedeutici all'acquisizione del controllo di Friends&Partners da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA.

4. Il provvedimento dà conto della circostanza per cui, con comunicazione del 31 maggio 2019<sup>2</sup>, la società Friends&Partners ha dichiarato che "non esistono accordi stipulati tra Friends&Partners e CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o società da quest'ultima controllate, anche indirettamente, relativi all'acquisizione del controllo della stessa Friends & Partners da parte di Eventim AG & Co. KGaA. La società Friends&Partners, inoltre, non è in possesso di, né sarebbe legittimata ad avere

<sup>1</sup> Cfr. richiesta di informazioni inviata a Friends&Partners in data 21 maggio 2019.

<sup>\*</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>2</sup> Cfr. risposta di Friends&Partners del 31 maggio 2019.

*e/o fornire, eventuale documentazione riguardante atti o accordi stipulati dai suoi soci o da terzi, quali il signor [F.S.], inerenti al suo azionariato”.*

5. Al riguardo, nel provvedimento di avvio del presente procedimento è stato evidenziato che nel corso delle ispezioni svoltesi presso la sede della società Friends&Partners in data 26 settembre 2019<sup>3</sup>, sono stati reperiti i documenti<sup>4</sup> richiesti e, in particolare: i) l'accordo di compravendita e pattuizioni accessorie tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l., Mariposa S.r.l. e il dott. [F. S.]; ii) la bozza del contratto di esclusiva tra il dott. [F. S.] e le società Habita S.r.l. e Mariposa S.r.l.; iii) la bozza dell'accordo di licenza del marchio "FRIENDS & PARTNERS"; iv) la bozza del patto parasociale tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l. e il dott. [F. S.].

6. Nel provvedimento di avvio del procedimento, inoltre, è stato considerato il fatto che il dott. [F. S.] sia stato nominato consigliere di amministrazione di Friends&Partners in data 30 aprile 2019.

7. Conseguentemente, l'Autorità ha ritenuto che la risposta del 31 maggio 2019, con la quale Friends&Partners ha negato il possesso di atti che invece erano effettivamente nella sua disponibilità e, in quanto tali, acquisiti in occasione degli accertamenti ispettivi del 26 settembre 2019, potesse costituire una violazione degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge n. 287/90.

### III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE E LA POSIZIONE DI FRIENDS&PARTNERS

8. Con memoria pervenuta in data 22 gennaio 2020, Friends&Partners ha evidenziato l'impossibilità di dare riscontro positivo alla richiesta di informazioni del 21 maggio 2019, in quanto la società non aveva preso parte alle operazioni societarie preordinate alla sua costituzione e al controllo societario da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, dal momento che tale "attività è stata condotta interamente dai soci, i quali sono gli unici soggetti che risultano in possesso della predetta documentazione"<sup>5</sup>. La società, pertanto, ha ritenuto che l'invio della comunicazione ad essa (anziché ai soci) fosse un disguido.

9. La Parte ha inoltre eccepito che la documentazione acquisita presso la sede di Friends&Partners in occasione degli accertamenti ispettivi del 26 settembre 2019, non coincidesse completamente con quanto richiesto con la comunicazione del 21 maggio 2019, in quanto era stata richiesta l'acquisizione dei contratti sottoscritti dalle Parti, mentre in sede ispettiva sarebbero state acquisite unicamente bozze o accordi preliminari non sottoscritti.

10. Al riguardo la Parte ha sottolineato che i documenti acquisiti "non rientravano e ancora oggi non rientrano nel patrimonio informativo della società, essendo addirittura antecedenti alla sua costituzione, rientrando piuttosto nel patrimonio informativo dei soci e di terzi che li detengono a titolo personale"<sup>6</sup>. La Parte ha, inoltre, evidenziato che, anche a volersi ammettere che la documentazione fosse nella disponibilità di Friends&Partners, la società "non avrebbe avuto comunque titolo ad ostenderla in quanto non legittimata a fornire eventuale documentazione riguardante atti o accordi stipulati dai suoi soci o da terzi inerenti al loro capitale, in quanto atti di terzi non nel suo giuridico possesso"<sup>7</sup>.

11. In punto di diritto, la Parte ha evidenziato che l'esistenza di un'autonoma personalità giuridica in capo alle società di capitali, quale è Friends&Partners, comporta un netto distacco delle stesse

<sup>3</sup> Cfr. verbale di accertamento ispettivo svolto in data 26 settembre 2019 presso la sede di Friends&Partners.

<sup>4</sup> Cfr. i documenti acquisiti nel corso dell'accertamento ispettivo svolto in data 26 settembre 2019 presso la sede di Friends&Partners.

<sup>5</sup> Cfr. memoria Friends&Partners del 22 gennaio 2020.

<sup>6</sup> Cfr. memoria Friends&Partners del 22 gennaio 2020.

<sup>7</sup> Cfr. memoria Friends&Partners del 22 gennaio 2020.

rispetto alle vicende che interessano i soci e che non sussiste in capo alla società alcun potere di rappresentanza dei soci che possa giustificare l'accessibilità alle informazioni da essi detenute.

**12.** Infine la Parte ha evidenziato che l'obbligo di leale collaborazione procedimentale non può ritenersi esteso fino a ricomprendere il dovere di attivarsi al fine di attingere al patrimonio informativo di soggetti giuridicamente distinti da quello nei cui confronti è stata formulata una richiesta di informazioni.

**13.** In data 2 marzo 2020 si è tenuta l'audizione della Parte<sup>8</sup>.

**14.** Il 9 marzo 2020 è pervenuta un'ulteriore memoria difensiva<sup>9</sup> di Friends&Partners, che ha ribadito la propria estraneità rispetto alla documentazione richiesta dall'Autorità, sulla base della constatazione che all'epoca della stipula degli accordi propedeutici all'acquisizione del controllo da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, Friends&Partners ancora non esisteva.

**15.** Inoltre, Friends&Partners ha osservato che il fatto che i sigg.ri [B. Z. e F. S.] ricoprano, rispettivamente, gli incarichi di amministratore delegato e consigliere di amministrazione di Friends&Partners, non vale ad affermare che essa abbia il possesso giuridico dei documenti richiesti dall'Autorità. Invero, secondo la Parte, tale tesi *“contrasta con i basilari principi civilistici che disciplinano la costituzione delle società, la distinzione dei patrimoni dei soci e delle società, nonché l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e di gestione”*.

**16.** Infine, Friends&Partners ha anche affermato di non aver inteso occultare l'esistenza della documentazione richiesta dall'Autorità, avendo invece fornito le informazioni sul suo assetto societario e sugli indirizzi dei soci, che avrebbero potuto essere utilizzate sin da subito dall'Autorità per richiedere agli stessi le informazioni in questione.

#### IV. VALUTAZIONI

**17.** Preliminarmente si evidenzia che la richiesta di informazioni del 21 maggio 2019, alla quale Friends&Partners ha risposto in data 31 maggio 2019 fornendo informazioni non veritiere, era finalizzata all'acquisizione di elementi utili ai fini dell'istruttoria A523 avviata dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90.

**18.** Ciò detto, la difesa di Friends&Partners si fonda essenzialmente su due argomenti: *i)* l'asserita non coincidenza tra i documenti richiesti e quelli successivamente trovati nel corso delle ispezioni; *ii)* la circostanza che la documentazione richiesta non costituisca patrimonio informativo della società. Entrambi gli argomenti, tuttavia, risultano superati dagli elementi agli atti.

**19.** Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte, va evidenziata la sostanziale coincidenza tra il contenuto dei documenti acquisiti in sede ispettiva e quello dei relativi accordi effettivamente stipulati, come tra l'altro evincibile dal fatto che il contratto di licenza del marchio “FRIENDS&PARTNERS” e il contratto di esclusiva con il dott. [F. S.] sono citati nell'atto costitutivo di Friends&Partners quali *asset* della relativa azienda. In ogni caso, tutti i sopra citati documenti rinvenuti nel corso dell'accertamento ispettivo si riferiscono ad operazioni effettivamente realizzate, tra le quali figura anche la cessione di azioni in favore di Medusa Music Group GmbH, posto che in forza della stessa CTS Eventim AG & Co. KGaA ha acquisito il controllo di Friends&Partners. Inoltre, alcuni documenti acquisiti nel corso dell'attività ispettiva svolta presso la sede di Friends&Partners, contenenti stralci di pagine siglate, corrispondono alle relative parti della copia dell'accordo di compravendita e pattuizioni accessorie sottoscritto tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l., Mariposa S.r.l. e il dott. [F. S.].

<sup>8</sup> Cfr. verbale di audizione di Friends&Partners del 2 marzo 2020.

<sup>9</sup> Cfr. memoria Friends&Partners del 9 marzo 2020.

**20.** Risulta priva di pregio anche l'argomentazione difensiva della Parte in base alla quale i documenti acquisiti nel corso dell'accertamento ispettivo non corrisponderebbero a quanto richiesto con la comunicazione del 21 maggio 2019, poiché non costituenti accordi propedeutici all'acquisizione del controllo di Friends&Partners da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA.

**21.** Al riguardo, infatti, vale osservare che nella richiesta di informazioni si faceva esplicito riferimento ad accordi, anche di carattere preliminare, stipulati dalla Parte con CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate anche indirettamente, nonché tra il *promoter* persona fisica [F. S.] e CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate, anche indirettamente, ovvero con altri *promoter* persone fisiche appartenenti al gruppo societario Eventim-TicketOne, propedeutici all'acquisizione del controllo della società da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA. A tale tipologia di documentazione risponde pienamente quanto acquisito in sede ispettiva, trattandosi: *i)* dell'accordo di compravendita e pattuizioni accessorie tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l., Mariposa S.r.l. e il dott. [F. S.]; *ii)* della bozza del contratto di esclusiva tra il dott. [F. S.] e le società Habita S.r.l. e Mariposa S.r.l.; *iii)* della bozza dell'accordo di licenza del marchio "FRIENDS&PARTNERS"; nonché *iv)* della bozza del patto parasociale tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l. e il dott. [F. S.].

**22.** In particolare, dalle previsioni contenute in tali documenti emerge come gli stessi risultino tesi a disciplinare proprio l'ingresso di CTS Eventim AG & Co. KGaA, per il tramite di Medusa Music Group GmbH, nel capitale sociale di Friends & Partners S.p.A. L'acquisizione del controllo di Friends & Partners S.p.A. da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, infatti, è stata subordinata sospensivamente ad una serie di condizioni aventi ad oggetto eventi relativi all'attività imprenditoriale e al funzionamento societario di Friends & Partners S.p.A., previsti e disciplinati nei documenti acquisiti nel corso dell'accertamento ispettivo. Si tratta, invero, della presenza del contratto di licenza del marchio "FRIENDS&PARTNERS" e del contratto di esclusiva con il dott. [F. S.] tra gli *asset* aziendali di Friends & Partners S.p.A. e delle previsioni inerenti alle regole statutarie di Friends & Partners S.p.A.

**23.** Quanto poi all'affermazione di Friends&Partners in base alla quale le informazioni richieste dall'Autorità in data 21 maggio 2019 nell'ambito del procedimento istruttorio A523 non sarebbero state in possesso della società ma eventualmente solo dei suoi soci, come sopra già più ampiamente dedotto, si ricorda che il contratto di licenza del marchio "FRIENDS&PARTNERS" e il contratto di esclusiva con il dott. [F. S.] sono citati nell'atto costitutivo di Friends&Partners quali *asset* della relativa azienda. Inoltre, gli argomenti difensivi di Friends&Partners risultano contraddetti, in punto di fatto, dalla circostanza per cui, nel corso dell'accertamento ispettivo del 26 settembre 2019, la documentazione richiesta è stata reperita presso la sede legale della società medesima che, pertanto, ne era necessariamente in possesso.

**24.** In questo contesto, inoltre, priva di pregio è l'osservazione per cui la documentazione sarebbe stata acquisita presso le postazioni dei sigg.ri [B. Z. e F. S.] che l'avrebbero detenuta a titolo personale e non in qualità di dipendenti o rappresentanti della società. In proposito occorre evidenziare che la sig.ra [B. Z.] riveste la carica di amministratore delegato di Friends&Partners, essendo stata nominata con atto del 6 novembre 2017<sup>10</sup>, mentre il dott. [F. S.], oltre ad essere socio di tale società per il tramite di Habita S.r.l., è stato anche nominato consigliere di amministrazione di Friends&Partners con atto del 30 aprile 2019. Rileva, inoltre, la circostanza per cui il dott. [F. S.] è anche amministratore unico di Habita S.r.l., essendo stato nominato con atto del 1° ottobre 2013, avendo quindi ricoperto tale incarico anche nel periodo delle trattative e della stipula degli accordi

---

<sup>10</sup> Si ricorda che Friends & Partners S.p.A. è stata costituita in data 3 ottobre 2017 ed iscritta nel Registro delle imprese in data 5 ottobre 2017.

ai quali fanno riferimento i documenti rinvenuti dai funzionari dell'Autorità presso la sede legale di Friends&Partners nel corso dell'attività ispettiva del 26 settembre 2019.

**25.** Vale inoltre osservare che dai documenti acquisiti presso la sede legale di Friends&Partners nel corso dell'attività ispettiva – segnatamente, l'accordo di compravendita e pattuizioni accessorie tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l., Mariposa S.r.l. e il dott. [F. S.], la bozza del contratto di esclusiva tra il dott. [F. S.] e le società Habita S.r.l. e Mariposa S.r.l., nonché la bozza del patto parasociale tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l. e il dott. [F. S.] – emerge univocamente che la costituzione della società Friends&Partners fosse subordinata alla nomina del dott. [F. S.] ad amministratore delegato e che rispetto a ciò Medusa Music Group GmbH aveva assunto specifici obblighi giuridici.

**26.** Vale in proposito considerare che il dott. [F. S.] è uno dei principali *promoter* nazionali di eventi *live* di musica leggera che, prima della costituzione di Friends&Partners e dell'acquisizione del controllo di tale società da parte del gruppo Eventim-TicketOne, già operava nel mercato della produzione, promozione e organizzazione di tali eventi mediante F&P Group S.r.l. ora in liquidazione, di cui era amministratore delegato. La mera circostanza che l'incarico di amministratore delegato di Friends&Partners sia stato attribuito alla sig.ra [B. Z.], e che l'ingresso formale del dott. [F. S.] nel consiglio di amministrazione di tale società sia avvenuto successivamente, risulta di per sé irrilevante, alla luce dell'apporto qualitativo e quantitativo del dott. [F. S.] all'attività imprenditoriale e alla gestione di Friends&Partners, nonché alla luce dei noti legami di natura familiare intercorrenti tra i sigg.ri [B. Z. e F. S.].

**27.** In particolare, vale osservare che nella bozza del contratto di esclusiva tra il dott. [F. S.] e le società Habita S.r.l. e Mariposa S.r.l. è stato espressamente previsto l'impegno di tale persona fisica a mettere a disposizione esclusiva della allora costituenda *newco* (poi costituita con la denominazione Friends&Partners) tutto il proprio *know-how*, le proprie competenze e capacità professionali. Da ciò emerge, quindi, che il ruolo del dott. [F. S.] sia stato sempre fondamentale e imprescindibile ai fini dell'operatività, gestione e organizzazione di Friends&Partners.

**28.** Alla data della richiesta di informazioni inviata dall'Autorità (21 maggio 2019), i sigg.ri [B. Z. e F. S.] rivestivano dunque cariche sociali all'interno dell'organo di amministrazione di Friends&Partners ed erano, pertanto, tenuti a fornire la documentazione richiesta dall'Autorità con atto formale nell'ambito del procedimento istruttorio A523. Conseguentemente, l'obiezione relativa alla non corretta individuazione del soggetto cui è stata inviata la richiesta di informazioni appare meramente strumentale a ostacolare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità.

**29.** Si evidenzia, infine, che risulta inconferente l'argomento secondo il quale Friends&Partners, con la propria risposta del 31 maggio 2019, avrebbe fornito le informazioni sul suo assetto societario che l'Autorità avrebbe potuto utilizzare per formulare la medesima richiesta di informazioni anche ai soci di Friends&Partners, in quanto ciò non esclude, alla luce delle dirimenti considerazioni sopra esposte, che la Parte abbia comunque violato gli obblighi di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 287/90.

**30.** La Parte, infatti, ha dichiarato, contrariamente al vero, di non essere in possesso dei documenti richiesti dall'Autorità nell'ambito del procedimento istruttorio A523, mentre gli stessi sono stati rinvenuti presso la sua sede legale nel corso dell'accertamento ispettivo del 26 settembre 2019, essendo nella sua disponibilità.

## V. LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

**29.** Nel caso in esame, ai fini della determinazione della sanzione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, si deve tener conto, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 287/90, dei criteri

per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'articolo 11 della legge n. 689/81.

**30.** Per quanto attiene alla gravità della violazione, occorre considerare che Friends&Partners ha commesso la violazione nel corso dell'istruttoria A523 avviata dall'Autorità nei confronti della stessa, nonché di altre società appartenenti al medesimo gruppo societario Eventim-TicketOne, e che la non veridicità delle informazioni fornite ha riguardato uno dei profili dell'istruttoria, volta all'accertamento del presunto abuso di posizione dominante posto in essere dal gruppo Eventim-TicketOne.

**31.** Inoltre, rilevano le caratteristiche soggettive e dimensionali di Friends&Partners, che rappresenta uno dei principali operatori nel mercato della produzione e promozione di eventi *live* di musica leggera, ed è inoltre parte di un primario gruppo internazionale attivo nel medesimo settore.

**32.** Occorre, altresì, considerare come, nel contesto sopra descritto, le dichiarazioni rese da Friends & Partners S.p.A. avrebbero potuto indurre in errore l'Autorità, compromettendone il processo valutativo e decisionale nell'ambito del procedimento A523. Ciò non si è concretamente verificato solo in quanto l'Autorità ha acquisito, durante l'accertamento ispettivo svolto in data 26 settembre 2019 presso la sede di Friends & Partners S.p.A., gli elementi necessari alla valutazione del caso. Inoltre, benché l'Autorità abbia contestato a Friends & Partners S.p.A. l'infrazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, tale società non ha tenuto alcun comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

**33.** Pertanto, in ragione della gravità della violazione, appare congruo comminare alla Parte la sanzione prevista dall'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90 nel suo ammontare massimo.

RITENUTO di dover rigettare l'istanza di audizione presentata da Friends & Partners S.p.A. in data 9 marzo 2020, non trovando applicazione alla fattispecie oggetto del presente provvedimento il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90 a carico della società Friends & Partners S.p.A.;

#### DELIBERA

a) di rigettare l'istanza di audizione presentata da Friends & Partners S.p.A. in data 9 marzo 2020;

b) di irrogare alla società Friends & Partners S.p.A., quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di 51.646 euro (cinquantunomilaseicentoquarantasei euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera a) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo

nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**A523C - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI-VIVO CONCERTI**

*Provvedimento n. 28188*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera del 20 settembre 2018 n. 27331, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società TicketOne S.p.A. (di seguito anche "TicketOne"), *leader* in Italia nei servizi di biglietteria, e CTS Eventim AG & Co. KGaA, società di diritto tedesco che controlla TicketOne, attiva in molti Paesi europei nella produzione e organizzazione di eventi di intrattenimento, nella gestione di *venue* per tali eventi, nonché nei servizi di biglietteria, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la propria delibera del 23 gennaio 2019 n. 27509, con la quale il procedimento è stato esteso: *i)* oggettivamente, ai comportamenti, adottati anche nel 2018, relativi al rafforzamento della prassi di diniego sistematico della concessione di deroghe all'esclusiva, finalizzata ad evitare che la distribuzione di biglietti per eventi *live* di musica leggera potesse avvenire su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne; alla contrattualizzazione con finalità escludente dei circuiti periferici di vendita; all'imposizione delle esclusive ai *promoter* locali per il tramite dei *promoter* nazionali; alle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED, volte ad ostacolare anche l'attività di Ticketmaster Italia S.r.l.; *ii)* soggettivamente, alle società Di and Gi S.r.l., F&P Group S.r.l., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., controllate dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

VISTA la propria delibera del 18 settembre 2019 n. 27899, con la quale il procedimento è stato ulteriormente esteso: *i)* oggettivamente, alle operazioni di acquisizione di *promoter* nazionali da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, segnatamente: Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A. (che ha sostanzialmente proseguito l'attività svolta da F&P Group S.r.l. ora in liquidazione), Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l. (quest'ultima indirettamente per il tramite della controllata Friends & Partners S.p.A.); *ii)* soggettivamente, nei confronti della società Friends & Partners S.p.A. controllata dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

VISTA la richiesta di informazioni formulata in data 21 maggio 2019 alla società Vivo Concerti S.r.l., nel corso del suddetto procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 10 ottobre 1990, n. 287 e dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni fornite in riscontro alla sopraindicata richiesta di informazioni, dalla società Vivo Concerti S.r.l. in data 31 maggio 2019;

VISTA la propria delibera del 20 dicembre 2019, con la quale l'Autorità ha contestato alla società Vivo Concerti S.r.l. la violazione dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, per aver fornito informazioni non veritiere in merito alla disponibilità delle informazioni e dei documenti richiesti, nell'ambito del procedimento istruttorio A523 – *Ticketone – Condotte escludenti nella prevendita di biglietti*, in data 21 maggio 2019;

VISTA la memoria pervenuta in data 22 gennaio 2020;

VISTO il verbale dell'audizione del 2 marzo 2020 nel quale si dava conto che il termine di chiusura della fase infra-procedimentale, entro il quale depositare eventuali memorie e ulteriori atti o documenti difensivi, era fissato al giorno 9 marzo 2020;

VISTA la memoria pervenuta in data 9 marzo 2020;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

## I. LA PARTE

1. Vivo Concerti S.r.l. (di seguito, anche "Vivo Concerti") è un *promoter* nazionale attivo nell'organizzazione di eventi di musica *live* sull'intero territorio nazionale, legato a TicketOne da un contratto di esclusiva per l'erogazione di servizi di *ticketing* e appartenente, a far data dalla fine del 2017, al gruppo societario Eventim-TicketOne. Il fatturato realizzato da Vivo Concerti nel 2018, a livello nazionale, è stato pari a circa 24 milioni di euro.

## II. L'AVVIO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO

2. Nel provvedimento di avvio del presente procedimento A523C è stato evidenziato come, in data 21 maggio 2019<sup>1</sup>, nell'ambito del procedimento A523 l'Autorità, abbia richiesto alla società Vivo Concerti puntuali informazioni volte ad accertare le finalità e la valenza concorrenziale, nel complessivo contesto di indagine, dell'operazione relativa all'acquisizione del controllo della società Vivo Concerti da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA per il tramite di Medusa Music Group GmbH e di Friends & Partners S.p.A. (di seguito, anche "Friends&Partners").

3. In particolare, l'Autorità aveva chiesto di fornire copia di tutti gli accordi, anche di carattere preliminare, stipulati da Vivo Concerti con CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate anche indirettamente, nonché tra il sig. [C. Z.]<sup>\*</sup> e CTS Eventim AG & Co. KGaA e/o le società da quest'ultima controllate, anche indirettamente, ovvero con altri *promoter* persone fisiche appartenenti al gruppo societario CTS Eventim, propedeutici all'acquisizione del controllo di Vivo Concerti da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA.

4. Il provvedimento dà conto della circostanza per cui, con comunicazione del 31 maggio 2019<sup>2</sup>, la società Vivo Concerti ha dichiarato che "*Vivo Concerti non è in possesso di, né sarebbe legittimata ad avere e/o fornire, eventuale documentazione riguardante atti o accordi stipulati dai suoi soci o da terzi, quali il signor [C. Z.], inerenti al suo capitale*".

5. Al riguardo, in sede di avvio del presente procedimento è stato evidenziato che nel corso delle ispezioni svolte presso la sede della società Vivo Concerti in data 26 settembre 2019<sup>3</sup>, i funzionari dell'Autorità hanno nuovamente chiesto di fornire tutta la documentazione negoziale prodromica all'acquisizione della società Vivo Concerti da parte della società Friends&Partners, con specifico riferimento altresì al *memorandum of understanding* concluso tra Cledaz Edizioni S.r.l., il sig. [C. Z.], Friends&Partners e TicketOne S.p.A. A fronte di tale richiesta il rappresentante di Vivo Concerti ha dichiarato che "*tutta la documentazione nella disponibilità della società Vivo Concerti, non*

---

<sup>1</sup> Cfr. richiesta di informazioni inviata a Vivo Concerti in data 21 maggio 2019.

<sup>\*</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>2</sup> Cfr. risposta di Vivo Concerti del 31 maggio 2019.

<sup>3</sup> Cfr. verbale di accertamento ispettivo svolto in data 26 settembre 2019 presso la sede di Vivo Concerti.

*presente presso la sede in data odierna, verrà prodotta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato entro 20 giorni*".

6. Nel provvedimento di avvio, inoltre, è stato considerato il fatto che il sig. [C. Z.] è stato nominato amministratore delegato di Vivo Concerti in data 16 aprile 2018.

7. Conseguentemente, l'Autorità ha ritenuto che la risposta fornita in data 31 maggio 2019, con la quale Vivo Concerti ha negato il possesso di atti che invece erano effettivamente nella sua disponibilità e, in quanto tali, sono stati acquisiti successivamente all'accertamento ispettivo del 26 settembre 2019, potesse costituire una violazione degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge n. 287/90.

### III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE E LA POSIZIONE DI VIVO CONCERTI

8. Con memoria pervenuta in data 22 gennaio 2020, Vivo Concerti ha negato di aver violato gli obblighi informativi su di essa incombenti, come contestato nel provvedimento di avvio ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge n. 287/90.

9. Quanto alle informazioni richieste, Vivo Concerti ha sottolineato di aver fornito, con la comunicazione dell'11 ottobre 2019<sup>4</sup>, tutte le informazioni che erano nella sua disponibilità, mentre con riferimento alla sopra richiamata documentazione negoziale prodromica alla acquisizione della Parte ad opera della società Friends&Partners, Vivo Concerti ha dichiarato che *"la documentazione richiesta, non essendo nella disponibilità della scrivente società, non può dalla stessa essere prodotta. Trattasi, infatti, di atti da riferirsi ai soci della scrivente, fra i quali Cledaz Edizioni srl, che ha comunicato di aver ricevuto omologa richiesta cui adempirà"*<sup>5</sup>. Sul punto, Vivo Concerti ha anche affermato che le richieste contenute nella comunicazione dell'Autorità del 21 maggio 2019 sono rimaste inevase in quanto la società non aveva preso parte alle operazioni societarie preordinate alla sua costituzione e all'acquisizione del controllo societario da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, visto che tale *"attività è stata condotta interamente dai soci, i quali sono gli unici soggetti che risultano in possesso della predetta documentazione"*<sup>6</sup>.

10. La società ha, altresì, evidenziato che nel corso dell'accertamento ispettivo la documentazione richiesta non è stata reperita presso la sede della società e che, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento di avvio, il rappresentante legale della stessa non avrebbe dichiarato che la documentazione in questione fosse nella disponibilità della società ma ha, piuttosto, assunto l'impegno a fornire entro 20 giorni tutta la documentazione nella sua disponibilità, anche se non presente nella sede dove era stata condotta l'ispezione. Peraltro, la documentazione negoziale prodromica alla acquisizione di Vivo Concerti ad opera di CTS Eventim AG & Co. KGaA, per il tramite delle società Medusa Music Group GmbH e Friends&Partners, è stata trasmessa da Cledaz Edizioni S.r.l. (di seguito, anche *"Cledaz"*) in data 11 ottobre 2019<sup>7</sup>, socia di Vivo Concerti, e non da Vivo Concerti.

11. Vivo Concerti ha sottolineato, inoltre, che su di essa non gravava alcun obbligo di reperire la documentazione richiesta dall'Autorità presso i propri soci, in quanto l'esistenza di un'autonoma personalità giuridica in capo alle società di capitali comporta un distacco delle stesse rispetto alle vicende che interessano i soci, non sussistendo in capo alla società alcun potere di rappresentanza dei soci che possa giustificare l'accessibilità alle informazioni da essi detenute. Vivo Concerti ha,

<sup>4</sup> Cfr. comunicazione di Vivo Concerti dell'11 ottobre 2019.

<sup>5</sup> Cfr. memoria Vivo Concerti del 22 gennaio 2020.

<sup>6</sup> Cfr. memoria Vivo Concerti del 22 gennaio 2020.

<sup>7</sup> Cfr. comunicazione di Cledaz dell'11 ottobre 2019.

pertanto, sostenuto che l'obbligo di leale collaborazione procedimentale non può estendersi fino al dovere di attivarsi per attingere al patrimonio informativo di soggetti giuridicamente distinti da quello nei cui confronti è stata effettuata la richiesta di informazioni.

**12.** In data 2 marzo 2020 si è tenuta l'audizione della Parte<sup>8</sup>.

**13.** Il 9 marzo 2020 è pervenuta un'ulteriore memoria difensiva<sup>9</sup> di Vivo Concerti, che ha ribadito la propria estraneità rispetto alla documentazione richiesta dall'Autorità, sulla base della constatazione che, all'epoca della stipula degli accordi propedeutici all'acquisizione del controllo da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA, Vivo Concerti ancora non esisteva.

**14.** Inoltre, Vivo Concerti ha osservato che il fatto che il sig. [C. Z.] ricopra la carica di amministratore delegato della società non vale ad affermare che la stessa abbia il possesso giuridico dei documenti richiesti dall'Autorità. Invero, secondo la Parte, tale tesi *“contrasta con i basilari principi civilistici che disciplinano la costituzione delle società, la distinzione dei patrimoni dei soci e delle società, nonché l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e gestione”*.

**15.** Infine, Vivo Concerti ha anche affermato di non aver inteso occultare l'esistenza della documentazione richiesta dall'Autorità, avendo invece fornito le informazioni sul suo assetto societario e sugli indirizzi dei soci, che avrebbero potuto essere utilizzate sin da subito dall'Autorità per richiedere le informazioni ai suoi soci sig. [C. Z.] e/o Cledaz Edizioni S.r.l.

#### IV. VALUTAZIONI

**16.** Preliminarmente si evidenzia che la richiesta di informazioni alla quale Vivo Concerti ha risposto in data 31 maggio 2019 fornendo informazioni non veritiere, era finalizzata all'acquisizione di elementi utili ai fini dell'istruttoria A523 avviata dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90.

**17.** Ciò detto, la difesa di Vivo Concerti si fonda essenzialmente sulla circostanza che la documentazione richiesta non costituisse patrimonio informativo della società, in quanto nella disponibilità dei soci. Tale argomento, tuttavia, risulta confutato dagli elementi agli atti.

**18.** All'uopo, vale sottolineare che dalla visura camerale della società Vivo Concerti emerge che il sig. [C. Z.], oltre ad essere socio di tale società per il tramite di Cledaz, è stato nominato amministratore delegato di Vivo Concerti con atto del 16 aprile 2018. Inoltre, il sig. [C. Z.] è anche l'amministratore unico di Cledaz Edizioni S.r.l. dal 9 giugno 2012. Da ciò quindi discende che, alla data della richiesta di informazioni formulata dall'Autorità nell'ambito del procedimento A523, la documentazione richiesta era nella disponibilità della società Vivo Concerti, stante la coincidenza nella medesima persona del sig. [C. Z.] dell'incarico di amministratore delegato di Vivo Concerti e di amministratore unico di Cledaz Edizioni S.r.l. Pertanto, l'eccezione circa la non corretta individuazione del soggetto cui è stata inviata la richiesta di informazioni appare meramente strumentale a ostacolare artatamente lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità.

**19.** Per tali ragioni, quindi, la circostanza per cui la documentazione richiesta dai funzionari dell'Autorità in sede ispettiva sarebbe stata fornita successivamente dalla società Cledaz e non da Vivo Concerti, non risulta di per sé idonea a dimostrare che Vivo Concerti non fosse nella disponibilità della documentazione richiesta dall'Autorità in data 21 maggio 2019. Infatti, diversamente da quanto affermato dalla Parte nel corso del presente procedimento, il sig. [C. Z.] non riveste unicamente la qualità di socio di Vivo Concerti (per il tramite di Cledaz) e di Cledaz, ma rileva in quanto componente degli organi di amministrazione di entrambe le società essendo, come

---

<sup>8</sup> Cfr. verbale di audizione di Vivo Concerti del 2 marzo 2020.

<sup>9</sup> Cfr. memoria Vivo Concerti del 9 marzo 2020.

illustrato in precedenza, amministratore delegato di Vivo Concerti e amministratore unico di Cledaz. Con particolare riferimento a Cledaz, tale ruolo è stato ricoperto anche nel periodo delle trattative e della stipula del *memorandum of understanding* nonché dell'accordo per la compravendita di partecipazioni e pattuizioni accessorie che riguardano Vivo Concerti, acquisiti agli atti del procedimento A523 successivamente all'accertamento ispettivo del 26 settembre 2019.

**20.** Peraltro, come attestato nel verbale dell'accertamento ispettivo svolto presso Vivo Concerti in data 26 settembre 2019, il rappresentante della società ha dichiarato che *"tutta la documentazione nella disponibilità della società Vivo Concerti, non presente presso la sede in data odierna, verrà prodotta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato entro 20 giorni"*. Al riguardo, rileva osservare che la società che in data 11 ottobre 2019 ha materialmente trasmesso la documentazione richiesta dall'Autorità, ossia Cledaz (che riveste anche la qualità di socio di Vivo Concerti), era stata oggetto di accertamento ispettivo nella stessa giornata del 26 settembre 2019, senza che in tale occasione tale documentazione fosse stata reperita dai funzionari ispettori o fornita spontaneamente dai rappresentanti di tale società.

**21.** Si evidenzia, infine, che risulta inconferente l'argomento secondo il quale Vivo Concerti, con la propria risposta del 31 maggio 2019, avrebbe fornito le informazioni sul suo assetto societario, che l'Autorità avrebbe potuto utilizzare per formulare la medesima richiesta ai soci sig. [C. Z.] e/o Cledaz Edizioni S.r.l. - in quanto, ciò non esclude, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che Vivo Concerti abbia comunque violato gli obblighi di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 287/90.

**22.** La Parte ha, infatti, dichiarato, contrariamente al vero, di non essere in possesso dei documenti richiesti dall'Autorità nell'ambito del procedimento istruttorio A523, mentre gli stessi erano nella sua disponibilità, come emerge dalle considerazioni sopra esposte e dal contenuto della documentazione acquisita agli atti del procedimento A523 successivamente all'accertamento ispettivo del 26 settembre 2019.

## V. LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

**23.** Nel caso in esame, ai fini della determinazione della sanzione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, si deve tener conto, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 287/90, dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'articolo 11 della legge n. 689/81.

**24.** Per quanto attiene alla gravità della violazione, occorre considerare che Vivo Concerti ha commesso la violazione nel corso dell'istruttoria A523 avviata dall'Autorità nei confronti della stessa, nonché di altre società appartenenti al medesimo gruppo societario Eventim-TicketOne, e che la non veridicità delle informazioni fornite ha riguardato uno dei profili dell'istruttoria, volta ad accertare il presunto abuso di posizione dominante da parte del gruppo Eventim-TicketOne.

**25.** Inoltre, rilevano le caratteristiche soggettive e dimensionali di Vivo Concerti, che rappresenta uno dei principali operatori nel mercato della produzione e promozione di eventi *live* di musica leggera ed è, inoltre, parte di un primario gruppo internazionale attivo nel medesimo settore.

**26.** Occorre altresì considerare come, nel contesto sopra descritto, le dichiarazioni rese da Vivo Concerti S.r.l. avrebbero potuto indurre in errore l'Autorità, compromettendone il processo valutativo e decisionale nell'ambito del procedimento A523. Ciò non si è concretamente verificato solo in quanto l'Autorità ha acquisito, successivamente all'accertamento ispettivo svolto in data 26 settembre 2019 presso la sede di Vivo Concerti S.r.l., gli elementi necessari alla valutazione del caso. Inoltre, benché l'Autorità abbia contestato a Vivo Concerti S.r.l. l'infrazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, la stessa non ha tenuto alcun comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

27. Pertanto, in ragione della gravità della violazione, appare congruo comminare alla Parte la sanzione prevista dall'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90 nel suo ammontare massimo.

RITENUTO di dover rigettare l'istanza di audizione presentata da Vivo Concerti S.r.l. in data 9 marzo 2020, non trovando applicazione alla fattispecie oggetto del presente provvedimento il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90 a carico della società Vivo Concerti S.r.l.;

### DELIBERA

a) di rigettare l'istanza di audizione presentata da Vivo Concerti S.r.l. in data 9 marzo 2020;

b) di irrogare alla società Vivo Concerti S.r.l., quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di 51.646 euro (cinquantunomilaseicentoquarantasei euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera a) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo

---

8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**A523 - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI**

*Provvedimento n. 28189*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLE SUE ADUNANZE del 17 e 18 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

VISTA la propria delibera del 20 settembre 2018 n. 27331, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società TicketOne S.p.A. (di seguito anche "TicketOne"), *leader* in Italia nei servizi di biglietteria, e CTS Eventim AG & Co. KGaA (di seguito anche "CTS Eventim"), società di diritto tedesco che controlla TicketOne S.p.A., attiva in molti Paesi europei nella produzione e organizzazione di eventi di intrattenimento, nella gestione di *venues* per tali eventi, nonché nei servizi di biglietteria, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la propria delibera del 23 gennaio 2019 n. 27509, con la quale il procedimento è stato esteso: *i)* oggettivamente, ai comportamenti, adottati anche nel 2018, relativi al rafforzamento della prassi di diniego sistematico della concessione di deroghe all'esclusiva, finalizzata a evitare che la distribuzione di biglietti per eventi *live* di musica leggera potesse avvenire su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne; alla contrattualizzazione con finalità escludente dei circuiti periferici di vendita; all'imposizione delle esclusive ai *promoter* locali per il tramite dei *promoter* nazionali; alle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED, volte ad ostacolare anche l'attività di Ticketmaster Italia S.r.l.; *ii)* soggettivamente, alle società Di and Gi S.r.l., F&P Group S.r.l., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., controllate dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

VISTE le proprie delibere del 23 gennaio 2019 n. 27510, di avvio di un procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, e del 7 marzo 2019 n. 27581, con la quale l'Autorità ha deciso di non adottare le misure cautelari di cui all'art. 14-*bis* della legge n. 287/1990;

VISTA la propria delibera del 18 settembre 2019 n. 27899, con la quale il procedimento è stato ulteriormente esteso: *i)* oggettivamente, alle operazioni di acquisizione da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA di *promoter* nazionali, segnatamente: Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A. (società che ha sostanzialmente proseguito l'attività svolta da F&P Group S.r.l. ora in liquidazione), Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l. (quest'ultima indirettamente per il tramite della controllata Friends & Partners S.p.A.); *ii)* soggettivamente, nei confronti della società Friends & Partners S.p.A. controllata dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

VISTE le proprie delibere del 20 dicembre 2019 n. 28041 e n. 28042, con le quali sono stati avviati due procedimenti ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge n. 287/90 nei confronti delle società Friends & Partners S.p.A. e Vivo Concerti S.r.l.;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATE l'attuale emergenza sanitaria, la specificità della situazione in corso e la necessità di assicurare alle Parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 30 giugno 2020;

#### DELIBERA

di prorogare al 30 ottobre 2020 il termine di conclusione del procedimento, tenuto già conto in detto termine della sospensione disposta dall'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**A528 - FBA AMAZON***Provvedimento n. 28190*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLE SUE ADUNANZE del 17 e 18 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle Autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il proprio provvedimento n. 27623 del 10 aprile 2019, con cui è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Amazon EU S.à r.l., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon Europe Core S.à r.l., Amazon Italia Services S.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l.;

VISTO l'articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATA la complessità della fattispecie oggetto di analisi, della documentazione acquisita agli atti e degli elementi di fatto e di diritto emersi nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATE le molteplici istanze di proroga pervenute sia dagli operatori dei mercati interessati al fine di fornire le informazioni richieste, che da parte della società di ricerca a cui è stata commissionata un'indagine di mercato sui rivenditori *online*, le quali hanno causato un significativo ritardo nell'acquisizione delle informazioni necessarie e dei risultati dell'indagine;

CONSIDERATA la necessità di completare la raccolta delle informazioni necessarie ed elaborare compiutamente le informazioni contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento;

CONSIDERATE l'attuale emergenza sanitaria, la specificità della situazione in corso e la necessità di assicurare alle Parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio;

RITENUTO, pertanto, necessario differire il termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 15 aprile 2020;

**DELIBERA**

di prorogare al 20 novembre 2020 il termine di conclusione del procedimento, tenuto già conto in detto termine della sospensione disposta dall'articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**A531 - RICICLO IMBALLAGGI PRIMARI/CONDOTTE ABUSIVE COREPLA**

*Provvedimento n. 28191*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLE SUE ADUNANZE del 17 e del 18 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il provvedimento del 30 aprile 2019, n. 27662, con il quale è stato avviato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, il procedimento A531, volto ad accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE e, contestualmente, un *sub*-procedimento cautelare, ai sensi dell'articolo 14 *bis* della legge n. 287/90 nei confronti del Consorzio Nazionale per la Raccolta il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA);

VISTO il provvedimento del 29 ottobre 2019, n. 27961, con il quale l'Autorità ha adottato misure cautelari nei confronti di COREPLA;

VISTO il provvedimento del 21 gennaio 2020, n. 28092, con il quale l'Autorità ha disposto la proroga al 30 giugno 2020 del termine di conclusione del procedimento A531, in ragione della durata del *sub*-procedimento cautelare, nel quale, su richiesta di COREPLA, sono state disposte proroghe funzionali a garantire il più ampio svolgimento del contraddittorio, con un ampliamento dei tempi di svolgimento dell'attività istruttoria nel procedimento principale;

CONSIDERATE l'attuale emergenza sanitaria, la specificità della situazione in corso e la necessità di assicurare alle Parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 30 giugno 2020;

**DELIBERA**

di prorogare al 30 ottobre 2020 il termine di conclusione del procedimento A531, tenuto già conto in detto termine della sospensione disposta dall'art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

---

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**A539 - POSTE ITALIANE/CONTRATTI FORNITURA SERVIZIO RECAPITI**

*Provvedimento n. 28192*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192 e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE la segnalazione della società Soluzioni S.r.l. del 15 gennaio 2020 e le successive integrazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche Poste Italiane) è la società, quotata in Borsa, a capo dell'omonimo Gruppo, attivo, oltre che nel settore postale, anche in numerosi altri mercati, tra i quali quello dei servizi finanziari ed assicurativi. Poste Italiane è il fornitore del servizio postale universale. Il fatturato realizzato dal Gruppo Poste Italiane nel 2018 (dati bilancio consolidato) è stato pari a quasi 11 miliardi di euro, di cui circa 3,6 miliardi di euro relativi al settore dei servizi postali (corrispondenza, pacchi e altro).

2. Soluzioni S.r.l. (di seguito anche Soluzioni) è una società avente ad oggetto, tra l'altro, l'attività di accettazione e recapito di corrispondenza epistolare e ordinaria nonché di corrispondenza registrata. Fino a metà del 2017, la società ha prestatato il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata ed espletamento di servizi ausiliari in ambito urbano, nel territorio di Napoli, in virtù di accordi sottoscritti con Poste Italiane. Nel 2016 Soluzioni ha realizzato un fatturato di poco superiore a 3 milioni di euro; nel 2017 ha realizzato un fatturato pari a circa 1,5 milioni di euro; nel 2018 la società non ha realizzato fatturato. A fine dicembre 2017 è stata disposta la procedura di liquidazione della società; detta procedura è stata successivamente revocata ed è stato altresì modificato l'oggetto sociale di Soluzioni, comprendente allo stato anche attività di natura immobiliare.

**II. I FATTI SEGNALATI**

3. Dall'avvio del processo di liberalizzazione del settore dei servizi postali, Soluzioni ha sottoscritto vari accordi con Poste Italiane, dapprima nella forma di accordi di *partnership*, poi di accordi quadro sottoscritti a esito dell'aggiudicazione di gare con chiamata da albo bandite da Poste Italiane<sup>1</sup> e successivamente prorogati, da ultimo a metà del 2017. Tali accordi riguardavano, inizialmente, il recapito di corrispondenza raccomandata e, successivamente, la fornitura del servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata ed espletamento di servizi ausiliari in ambito urbano, nel territorio di Napoli.

4. Ad avviso di Soluzioni, la società si sarebbe trovata, sino a metà del 2017, in una situazione di dipendenza economica nei confronti di Poste Italiane - stante lo squilibrio di diritti e obblighi a

---

<sup>1</sup> Ai sensi della normativa allora vigente, in particolare l'art. 232 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

favore di quest'ultima, desumibile, tra l'altro, dalla composizione del fatturato di Soluzioni, realizzato essenzialmente attraverso i servizi resi a Poste Italiane, nonché dal carattere di esclusività dei rapporti di Soluzioni con Poste Italiane - di cui Poste Italiane avrebbe abusato.

5. In particolare, Soluzioni lamenta la presenza, nei contratti che hanno regolato i rapporti con Poste Italiane sino a metà del 2017, di clausole che avrebbero ostacolato, se non impedito, la ricerca di committenti terzi da parte della stessa nonché la possibilità di operare in concorrenza diretta con Poste Italiane. Tali clausole prevedevano, tra l'altro, un diritto di prelazione di Poste Italiane per l'acquisto dell'azienda, un divieto di concorrenza, e, almeno dal 2012, un divieto di trasportare e consegnare contestualmente prodotti di Poste Italiane e di terzi, pena la risoluzione *ipso iure* del contratto. In virtù di tale divieto, la società, per poter operare anche con soggetti diversi da Poste Italiane o in concorrenza diretta con Poste Italiane, avrebbe dovuto sopportare una sostanziale duplicazione dei costi operativi legati ai servizi prestati.

6. Soluzioni lamenta altresì la previsione, nei medesimi contratti sottoscritti con Poste Italiane, di ampi margini di variabilità nelle forniture dei servizi da rendere a Poste Italiane, circostanza che avrebbe indotto Soluzioni a mantenere una struttura sovradimensionata, necessaria a soddisfare ogni richiesta di Poste Italiane. Poste Italiane avrebbe anche chiesto a Soluzioni il rispetto di regole (tra le quali quelle contenute nel Manuale operativo per il recapito da parte di terzi, allegato ai vari contratti) e parametri organizzativi tali da irrigidire ulteriormente la struttura aziendale di Soluzioni, rendendola così ancora meno adatta a operare con soggetti diversi da Poste Italiane. Ciò anche in ragione di obblighi che le sarebbero stati imposti sebbene non previsti nei contratti, tra i quali l'obbligo per i dipendenti di Soluzioni di indossare *gilet* recanti una dicitura da cui si evinceva che questi ultimi stavano svolgendo attività per conto di Poste Italiane, nonché l'obbligo di apporre sugli automezzi di Soluzioni il logo di Poste Italiane.

7. Ancora, Soluzioni, su richiesta di Poste Italiane, avrebbe espletato diverse attività aggiuntive non previste nei contratti, che peraltro non le sarebbero state retribuite.

### III. VALUTAZIONI

8. L'articolo 9 della legge n. 192/1998 vieta l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica, definita come *“la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto”*.

9. Nel caso in esame, in base alle informazioni disponibili, Poste Italiane, nell'ambito dei rapporti con Soluzioni e in virtù del proprio superiore potere contrattuale, sarebbe stata in grado di determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi nei confronti di Soluzioni, ostacolando, se non impedendo, di fatto Soluzioni nella ricerca di committenze alternative sul mercato.

10. Con riferimento alle condotte individuate dal citato articolo 9, alla luce delle informazioni preliminari, sembrerebbe che Poste Italiane abbia imposto a Soluzioni clausole contrattuali ingiustificatamente gravose. Tra queste rileva, almeno dal 2012, il divieto di trasporto e consegna congiunto di prodotti di Poste Italiane e di terzi. In considerazione di tale divieto, Soluzioni avrebbe potuto prestare i servizi anche per soggetti diversi da Poste Italiane o operare in concorrenza diretta con la stessa, soltanto a condizione di sopportare una duplicazione dei costi operativi. Peraltro, l'impatto del divieto sembrerebbe essere stato amplificato dall'inserimento, nell'oggetto degli

accordi quadro, di servizi non più coperti da riserva legale, ossia di servizi che da quel momento avrebbero potuto essere offerti anche da concorrenti di Poste Italiane.

Tra l'altro, rilevano, altresì, le clausole che consentivano a Poste Italiane di variare a propria discrezione e in modo significativo i quantitativi da richiedere a Soluzioni. Anche tali clausole sembrerebbero essere ingiustificatamente gravose, in quanto suscettibili di determinare un aumento di costi a carico di Soluzioni, costretta a mantenere una struttura tendenzialmente sovradimensionata per far fronte a discrezionali richieste di Poste.

Nel complesso, Soluzioni si sarebbe costantemente trovata nella condizione di mantenere una struttura disegnata sulle esigenze di Poste Italiane.

Ciò anche in considerazione del fatto che Poste Italiane avrebbe richiesto a Soluzioni di rispettare regole e parametri organizzativi nonché imposto obblighi potenzialmente idonei a irrigidire la struttura aziendale di Soluzioni e a ostacolare se non impedire la sua eventuale riconversione.

**11.** Nel corso del tempo, Soluzioni, su richiesta di Poste Italiane, avrebbe svolto altresì prestazioni aggiuntive rispetto a quelle oggetto dei contratti, peraltro non remunerate.

**12.** In ragione di quanto sin qui esposto, Soluzioni ha dovuto accettare condizioni contrattuali che paiono ingiustificatamente gravose, rispettare regole e obblighi che ne avrebbero irrigidito la struttura aziendale, nonché svolgere attività e prestazioni che non sarebbero state previste nei contratti, peraltro non retribuite. In tale contesto, dunque, Soluzioni sembrerebbe avere incontrato forti difficoltà a emanciparsi dalla condizione di fornitore di Poste Italiane, a ricercare altre committenze sul mercato oltre che a operare in concorrenza diretta con Poste Italiane. A seguito dell'interruzione dei rapporti contrattuali con Poste Italiane, intervenuta a metà del 2017, infatti, sembrerebbe che Soluzioni, che fino a quel momento aveva prestato i propri servizi esclusivamente a favore di Poste Italiane, di fatto non sia riuscita a offrire altrimenti i servizi che svolgeva nel mercato.

**13.** L'insieme delle condotte descritte appare, dunque, avere rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato con riferimento alla fornitura dei servizi postali, tra cui in particolare il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata e relativi servizi ausiliari in ambito urbano; ciò in quanto tali condotte hanno impedito a un operatore di emanciparsi dalla condizione di mono-committenza nei confronti di Poste Italiane, di offrire i propri servizi ai concorrenti di Poste Italiane o operare in concorrenza diretta con quest'ultima, a detrimento del gioco concorrenziale del mercato.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 *bis*, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, può attivare i propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria e procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso;

RITENUTO che le descritte condotte di Poste Italiane potrebbero configurare un abuso di dipendenza economica rilevante per la tutela della concorrenza e del mercato;

#### DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 9, comma 3 *bis*, della legge 18 giugno 1998, n. 192 e dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, nei confronti della società Poste Italiane S.p.A.;

b) la fissazione di giorni sessanta, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei legali rappresentanti della Parte, del diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Rosa Salvati;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2021.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**I839 - TRASPORTI SPECIALI INFIAMMABILI E RIFIUTI DA E PER LE ISOLE CAMPANE**

*Provvedimento n. 28196*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata il 14 gennaio 2020, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti di Mediterranea Marittima S.p.A., Medmar Navi S.p.A., Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro S.r.l., Tra.Spe.Mar. S.r.l., GML Trasporti Marittimi S.r.l. e COTRASIR, per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e/o dell'articolo 101 del TFUE;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute esigenze organizzative;

**DELIBERA**

di sostituire la Dott.ssa Vittoria Tesei con la Dott.ssa Giulia Battista come responsabile del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C12283 - INTESA SANPAOLO/RBM ASSICURAZIONE SALUTE**

*Provvedimento n. 28193*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Intesa Sanpaolo S.p.A., pervenuta in data 27 gennaio 2020 e integrata in data 4 febbraio 2020;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 5 marzo 2020, a seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LE PARTI**

**1.** Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche 'ISP') è la capogruppo dell'omonimo gruppo bancario (di seguito anche 'gruppo ISP'). ISP è attiva, direttamente e tramite società facenti parti del gruppo, nell'offerta di servizi bancari, finanziari e assicurativi, a livello nazionale e internazionale. Con riguardo ai servizi assicurativi, Intesa Sanpaolo S.p.A. controlla, in particolare, la società Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (di seguito anche 'ISP Vita'), al vertice del comparto assicurativo di ISP e attiva, direttamente e indirettamente, nella produzione e vendita di polizze assicurative vita e danni. ISP opera in tutto il territorio nazionale con circa quattromila filiali distribuite in tutte le regioni italiane.

Le azioni di ISP sono quotate presso il Mercato Telematico di Borsa Italiana. I principali azionisti di ISP sono, tra gli altri: Compagnia di San Paolo (6,760%), BlackRock Inc. (5,003%) e Fondazione Cariplo (4,381%).

In Italia, il fatturato realizzato dal gruppo ISP nel 2018, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l. 287/90, è stato pari a circa [50-60]\* miliardi di euro. Il gruppo ISP sviluppa più di due terzi del proprio fatturato in Italia.

**2.** RBM Assicurazione Salute S.p.A. (di seguito anche 'RBMS' o *target*) è una società attiva nel settore assicurativo, in particolare nella produzione e distribuzione di prodotti assicurativi danni. La società è specializzata nel comparto salute e offre prodotti individuali e collettivi, avvalendosi di una rete convenzionata di strutture e professionisti. RBMS è interamente controllata da RBHold S.p.A. (di seguito anche 'RBH'), il cui capitale sociale è a sua volta detenuto da quattro persone fisiche, membri della famiglia Favaretto (di seguito anche 'Famiglia Favaretto').

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Nel 2018 RBMS ha prodotto un fatturato, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l. 287/90 (facendo riferimento ai premi incassati), pari a circa [498-700] milioni di euro e realizzato interamente in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di ISP, per il tramite di ISP Vita, del controllo esclusivo di RBMS.

In particolare, ISP Vita e RBH hanno sottoscritto un contratto di compravendita di azioni che prevede l'acquisizione, da parte di ISP Vita, del 50% più 1 azione del capitale sociale di RBMS, con possibilità, per la società acquirente, di incrementare successivamente tale partecipazione fino ad arrivare al 100% del capitale sociale della *target*.

4. Alla data del *closing* dell'operazione, ISP Vita, RBH e la Famiglia Favaretto sottoscriveranno un patto parasociale, di durata quinquennale, avente ad oggetto la *governance* di RBMS. In particolare, il suddetto patto prevede che la designazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di RBMS, pari a 7, sia definita in base alla percentuale di partecipazione residuale nel capitale sociale di RBMS da parte di RBH. Più nello specifico, [omissis]. Il patto parasociale prevede che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione avvengano a maggioranza semplice e che ISP Vita designi in ogni caso la maggioranza dei consiglieri.

5. Inoltre, il patto parasociale, all'art. 4.2, prevede che RBH, fino a quando deterrà una partecipazione superiore al [omissis] del capitale sociale di RBMS, beneficerà di un diritto di veto positivo per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione inerenti ad alcune materie rilevanti. In particolare, il diritto di veto riguarda [omissis]. Pertanto, nel caso di specie, il diritto di veto concesso a RBH mira a tutelare esclusivamente l'investimento dell'azionista di minoranza, concedendogli la possibilità di incidere solo sulle decisioni che comportino rischi eccedenti l'attività ordinaria della *target*<sup>1</sup>.

6. In ragione di tutto quanto sopra, ISP, per il tramite di ISP Vita, eserciterà il controllo esclusivo su RBMS.

7. L'art. 9, nonché l'Allegato 6.2.1(a) (xii), del contratto di compravendita di azioni stipulato tra ISP Vita e RBH prevede altresì un patto di non concorrenza per le attività di produzione o commercializzazione di prodotti o servizi assicurativi, di riassicurazione o di *bancassurance*. In relazione a tali attività, RBH e i membri della Famiglia Favaretto, per un periodo di 10 anni dalla data del *closing* o, in caso di trasferimento dell'intera partecipazione detenuta da RBH in RBMS, per un periodo di 2 anni, non potranno: *i*) assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in qualsiasi entità che eserciti attività in concorrenza; *ii*) svolgere, direttamente o indirettamente, qualsiasi attività in concorrenza; *iii*) assumere o far assumere, né direttamente, né indirettamente, alle proprie dipendenze persone che siano, o siano state nei precedenti 18 mesi, legate a RBMS da rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

---

<sup>1</sup> Cfr. al riguardo Comunicazione Consolidata della Commissione su criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n.139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni fra imprese (2008/C 95/01), pubblicata in G.U.U.E. del 16 aprile 2008, §§ 65-73.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 30 milioni di Euro.

**9.** Il patto di non concorrenza descritto nel paragrafo precedente può essere qualificato come accessorio all'operazione nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione comunicata e ad essa necessarie, a condizione che esso sia limitato geograficamente all'area di attività dell'acquisita, temporalmente ad un periodo di 2 anni, e non impedisca al venditore di acquistare o detenere azioni ai soli fini di investimento finanziario<sup>2</sup>.

#### **IV. IL PARERE DELL'IVASS**

**7.** Con parere pervenuto in data 5 marzo 2020, l'IVASS non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'equilibrio concorrenziale nei mercati assicurativi interessati.

#### **V. VALUTAZIONE**

**10.** L'operazione interessa i mercati del settore assicurativo e comporta l'acquisizione da parte di ISP, per il tramite di ISP Vita, del controllo di RBMS. In ambito assicurativo, ISP è attiva, tramite società controllate – tra cui ISP Vita – nella produzione e vendita di polizze assicurative vita e danni. RBMS è attiva esclusivamente nella produzione e vendita di polizze assicurative danni di ramo 1 (infortuni) e ramo 2 (malattia)<sup>3</sup>; in particolare, l'offerta di RBMS è principalmente rivolta a fondi sanitari di categoria, fondi sanitari aziendali e interaziendali, piani sanitari collettivi intermediati attraverso *broker*, nonché polizze sanitarie individuali collocate attraverso canale agenziale e/o di *bancassurance*.

Con riferimento ai mercati assicurativi, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i singoli mercati assicurativi danni e vita si distinguono tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva, che si caratterizza per la sua dimensione locale, in prima approssimazione provinciale, come da prassi consolidata dell'Autorità.

**11.** Pertanto, tenuto conto dell'ambito di operatività delle Parti, la presente operazione riguarda i distinti mercati della produzione di prodotti assicurativi danni di ramo 1 e ramo 2, nonché i relativi mercati della distribuzione di tali polizze.

**12.** Con riferimento al mercato della produzione di prodotti assicurativi danni di ramo 1, la quota congiunta delle Parti a livello nazionale sarà inferiore al 3%<sup>4</sup>. In ragione della presenza di numerosi

---

<sup>2</sup> Si veda la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C-56/03), pubblicata in G.U.C.E. del 5 marzo 2005, § 25.

<sup>3</sup> Per la classificazione dei rami assicurativi danni si veda l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.209/2005.

<sup>4</sup> Per i mercati della produzione in esame, la Parte ha fornito dati ANIA, "Premi del Lavoro Diretto italiano 2018", rinvenibili sul sito [www.ania.it](http://www.ania.it).

e qualificati concorrenti, quali ad esempio Gruppo Unipol, con una quota del 18,97%, Assicurazioni Generali, con una quota del 16,97%, Allianz, con una quota del 12,12% e Gruppo Cattolica Assicurazioni, con una quota del 5,88%, si ritiene che l'operazione non determini criticità concorrenziali.

**13.** Riguardo al mercato della produzione di prodotti assicurativi per i danni di ramo 2, si osserva che attualmente RBMS è il terzo operatore del mercato, con una quota pari al 17,74%, mentre ISP detiene una quota pari a circa il 3%; conseguentemente, all'esito dell'operazione, ISP diverrà il secondo operatore, con una quota a livello nazionale pari al 20,88%. Inoltre, questo mercato è caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti, in particolare il Gruppo Unipol, con una quota del 22,73%, Assicurazioni Generali, con una quota del 20,51%, Allianz, con una quota del 9,68% e Reale Mutua, con una quota del 4,91%.

Pertanto, si ritiene che anche nel mercato della produzione di prodotti assicurativi per i danni di ramo 2, in ragione della quota *post-merger* non particolarmente elevata e della presenza di numerosi e qualificati concorrenti, l'operazione non sollevi preoccupazioni ai sensi della normativa sul controllo delle concentrazioni, in quanto inidonea ad alterare in modo significativo l'assetto concorrenziale.

**14.** Per quanto concerne il mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi afferenti ai rami danni 1 e 2, l'entità *post-merger*, alla luce dei dati forniti dalla Parte, risulta caratterizzata da quote di mercato superiori al 15% nella sola provincia di Treviso, con una quota pari al [15-20%]. Nelle province in cui è operativa l'entità *post-merger* sono attivi, anche a livello distributivo, numerosi e qualificati concorrenti quali Gruppo Unipol, Assicurazioni Generali, Allianz, Gruppo Cattolica Assicurazioni, AXA Italia e Reale Mutua.

Pertanto, nei mercati della distribuzione di prodotti assicurativi in esame si ritiene che l'operazione non sollevi preoccupazioni concorrenziali, in quanto non sono riscontrabili sostanziali modifiche alle condizioni di offerta.

**15.** Infine, l'operazione non appare determinare effetti concorrenziali di rilievo di natura verticale in alcuno dei mercati interessati, in considerazione della quota congiunta non elevata a livello produttivo, di poco superiore al 20%, nonché, per quanto riguarda la fase distributiva, della sostanziale assenza di significative sovrapposizioni a livello orizzontale e/o della quota di mercato contenuta delle Parti. Inoltre, in tutti in mercati considerati sono presenti numerosi e qualificati operatori concorrenti.

**16.** Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che l'operazione non sia idonea a determinare alterazioni significative nella struttura concorrenziale dei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, inoltre, che il patto di non concorrenza stipulato tra le Parti sia accessorio alla presente operazione nei limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tale patto nella misura in cui si realizzi oltre tali limiti;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**C12288 - FORNO D'ASOLO/PASTICCERIA BINDI**

*Provvedimento n. 28194*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Forno D'Asolo S.p.A., pervenuta in data 4 marzo 2020;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Forno d'Asolo S.p.A. (di seguito FdA) è una società attiva, direttamente e tramite le proprie controllate, nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno e di pasticceria freschi e surgelati, prevalentemente destinati a clienti quali bar, pasticci-panetterie, caffetterie e *hotel* (canale Ho.Re.Ca).

FdA è indirettamente controllata dalla BCEC Management X Limited (di seguito BCEC X), mediante la società veicolo Piave Investment S.à r.l.

BCEC X è la società che gestisce il fondo di *private equity* "BC European Capital X" ed è controllata, in ultima istanza, dalla BC Partners Holding, mediante la BC Partners LLP. Quest'ultima funge da consulente d'investimento per altre società del gruppo, che operano come *general partners* e *manager* di fondi di *private equity*, collettivamente denominati "Fondi BC".

FdA ha realizzato, nel 2019, un fatturato complessivo pari, a livello mondiale, a [100-498]\* milioni di euro, di cui circa [100-498] milioni di euro in Italia.

Il fatturato dei Fondi BC, nel 2018, è stato pari, a livello mondiale, a [20-30] miliardi di euro, di cui circa [700-1.000] milioni di euro in Italia.

1. Pasticceria Bindi S.p.A. (di seguito anche Bindi) è una società che opera, direttamente e tramite le proprie controllate, nella produzione e fornitura di prodotti alimentari surgelati, tra i quali soprattutto prodotti di pasticceria e da forno, prevalentemente destinati al canale Ho.Re.Ca.. La società è altresì attiva nel settore dei gelati. Il capitale sociale di Bindi è detenuto, in intestazione fiduciaria nell'interesse di membri della Famiglia Bindi, al 50% da Fid-Fiduciaria Investimenti S.p.A. e al 50% da Soreprofa – Società di revisione Professionisti Associati S.p.A.

Nel 2018, Bindi ha realizzato un fatturato complessivo pari, a livello mondiale, a [100-498] milioni di euro, di cui circa [30-100] milioni di euro in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

2. L'operazione consiste nell'acquisizione del [90-100%] delle azioni di Bindi e, conseguentemente, del suo controllo esclusivo, da parte di FdA.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

3. Il contratto di compravendita include un obbligo di non concorrenza imposto ai venditori, della durata di cinque anni, circoscritto ai prodotti offerti dall'impresa oggetto di cessione e geograficamente limitato alle aree in cui la stessa era attiva alla data di sottoscrizione.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

5. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

6. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato, con riferimento al territorio italiano, come accessorio alla concentrazione comunicata, nella misura in cui esso contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione. In particolare, nel caso di specie, gli impegni assunti dai venditori vanno a beneficio degli acquirenti e rispondono all'esigenza di garantire a questi ultimi il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione. Tuttavia, al fine di non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che la durata sia limitata a due anni, essendo l'acquirente già presente nei mercati in cui opera la *target*<sup>1</sup>.

### IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

#### *I mercati interessati*

7. Il settore interessato dalla presente operazione è quello relativo alla commercializzazione dei prodotti di pasticceria e da forno surgelati. Tale settore si distingue in quattro comparti che, in prima battuta e in considerazione della scarsa sostituibilità, per il consumatore, dei prodotti appartenenti ai diversi comparti, possono essere considerati mercati rilevanti distinti sotto il profilo merceologico: *i*) prodotti da forno dolci surgelati (per la prima colazione); *ii*) prodotti da forno salati surgelati (*snack*); *iii*) pasticceria surgelata; *iv*) panetteria surgelata.

8. In ogni caso, nella presente decisione, così come è stato fatto dalla Commissione nel suo più recente e rilevante precedente (Pai/Nestlè/Froneri)<sup>2</sup>, la definizione di mercato sotto il profilo merceologico può essere lasciata aperta in quanto l'operazione, anche nell'ipotesi di un mercato rilevante unico dei prodotti da forno e di pasticceria surgelati, non genera effetti anticoncorrenziali di rilievo.

9. Per la definizione del mercato merceologico potrebbe essere, inoltre, necessario distinguere, sotto il profilo dei canali distributivi, tra le vendite al canale "*food service*" (comprensivo dei canali *Ho.Re.Ca.* e *catering*) e le vendite al canale *retail*, che presentano sostanziali diversità relative alla tipologia di clienti e alle loro esigenze, con conseguenti differenze nel *packaging*, nella dimensione, nella qualità e nei prezzi dei prodotti. Anche in questo caso, tuttavia, la scelta di identificare mercati rilevanti distinti per canale distributivo può essere lasciata aperta.

---

<sup>1</sup> Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

<sup>2</sup> COMP/M.7946- PAI/Nestlè/Froneri, Dec. Commissione del 14 luglio 2016.

10. Sotto il profilo geografico, i mercati interessati hanno una dimensione nazionale in ragione della specificità dei gusti e delle esigenze di consumo dei diversi Paesi.

11. In ragione delle sovrapposizioni esistenti tra le attività svolte dalle Parti, la presente operazione sarà valutata sia considerando un unico mercato nazionale dei prodotti da forno e di pasticceria surgelati, sia con riferimento ai seguenti segmenti/mercati: *i)* i prodotti da forno dolci surgelati; *ii)* i prodotti da forno salati surgelati; *iii)* la pasticceria surgelata. Ciascuno di essi potrebbe essere ulteriormente suddiviso tra canale “*food service*” e “*canale retail*”.

#### ***Effetti dell'operazione***

12. Gli effetti dell'operazione, in termini di quote di mercato, sono evidenziati nella tabella n. 1, con riferimento al totale dei canali distributivi, e nella tabella n. 2, distintamente per i canali *Food Service* e *Retail*.

13. Come si può notare, nel settore unitario dei prodotti da forno e di pasticceria surgelati, la quota congiunta delle Parti risulta inferiore al 20%. Va inoltre sottolineata una sostanziale complementarità delle attività svolte dalle Parti, essendo FdA prevalentemente attiva nella produzione e vendita di prodotti da forno (e soprattutto dolci) e Bindi prevalentemente attiva nella produzione e vendita di torte e *dessert* surgelati<sup>3</sup>. Nello stesso settore, infine, operano altri importanti e qualificati operatori, quali Cameo, Unilever, Froneri, Nestlé e Sammontana.

14. Analizzando le quote nei singoli segmenti/mercati nei quali il settore può essere suddiviso, si può in primo luogo notare come in due di essi - e segnatamente i mercati relativi ai prodotti da forno dolci e salati - l'operazione determini sovrapposizioni ed effetti di entità piuttosto limitata. Peraltro, con specifico riferimento al mercato dei prodotti da forno surgelati, dove la quota del nuovo operatore supera di poco il 20%, l'operatore *leader* di mercato è Sammontana, con una quota pari al [20-25]%.

---

<sup>3</sup> Le quote riportate sono state calcolate escludendo il segmento dei dessert freddi (semifreddi, tartufi e torte gelato), che le Parti ritengono che andrebbe invece considerato unitamente al mercato della pasticceria surgelata, presentando tali categorie di prodotti opportunità e modalità di consumo del tutto analoghe, oltre che identiche modalità di commercializzazione e distribuzione. Includendo anche il segmento dei dessert freddi, tuttavia, la quota del nuovo operatore risulta meno elevata, sia nel settore complessivo che nello specifico mercato della pasticceria surgelata. Si è pertanto deciso di utilizzare, cautelativamente, la definizione di mercato più restrittiva.

**Tab. n. 1 - Quote di mercato delle Parti nell'insieme dei canali distributivi**

MERCATI	FdA	Bindi	FdA+ Bindi
Pasticceria surgelata	[5-10]%	[20-25]%	[30-35]%
Prodotti da forno Surgelati	[15-20]%	[1-5]%	[20-25]%
Prodotti da forno salati surg.	[5-10]%	[<1]%	[5-10]%
Pane surgelato	[10-15]%	-	
Tot. Pasticc. e Forno surgelati	[10-15]%	[1-5]%	[15-20]%

Fonte: Elaborazioni su dati forniti dalle Parti

**Tab. n. 2 OMISSIS - Quote di mercato delle Parti distinte per canale distributivo**

MERCATI	CANALE FOOD SERVICE			CANALE RETAIL		
	FdA	Bindi	FdA+ Bindi	FdA	Bindi	FdA+ Bindi
Pasticceria surgelata	[5-10]%	[25-35]%	[30-35]%	[15-20]%	[1-5]%	[20-25]%
Prod. da forno surgelati	[15-20]%	[1-5]%	[20-25]%	[20-25]%	[<1]%	[20-25]%
Prod. da forno salati surg.	[10-15]%	[1-5]%	[10-15]%	[1-5]%		[1-5]%

Fonte: Elaborazioni su dati forniti dalle Parti

15. Con specifico riferimento al mercato della pasticceria surgelata, la sovrapposizione dell'attività delle Parti risulta invece maggiormente significativa in quanto il nuovo operatore raggiungerebbe una quota pari al [30-35]% (cfr. tabella n. 1) senza distinguere i canali distributivi e una quota pari al [30-35]% con riferimento al solo canale *Food Service* (cfr. tabella n. 2), nel quale è prevalentemente concentrata la clientela delle Parti. La rilevanza di tale quota va tuttavia valutata alla luce delle seguenti ulteriori circostanze:

- pur non avendo cautelativamente incluso nel mercato rilevante i *dessert* freddi (torte gelato, semifreddi, tartufi, ecc.), tali prodotti presentano comunque un certo grado di sostituibilità con i prodotti di pasticceria surgelata. La quota delle parti, includendo nel calcolo anche tale tipologia di prodotti, scenderebbe al [20-25]%;
- tutti i prodotti di pasticceria surgelata subiscono in modo rilevante la pressione concorrenziale dei prodotti refrigerati e freschi, anche volendo prendere in considerazione soltanto quelli di origine industriale. Infatti, una volta scongelati, soprattutto per i consumatori del canale Ho.Re.Ca., i prodotti surgelati non presentano evidenti e significative differenze rispetto ai prodotti freschi o refrigerati. Considerando l'insieme della pasticceria industriale (comprensiva dei prodotti freschi e refrigerati), la quota congiunta delle Parti scenderebbe al [10-15]%;
- nel mercato della pasticceria surgelata operano numerosi e qualificati altri operatori, molti dei quali attivi a livello locale e in grado di esercitare, nella propria area di operatività, una forte

pressione concorrenziale. Tra questi: Delifrance (quota nazionale<sup>4</sup> [5-10]%), Dolceria Alba (quota nazionale [5-10]%), Dolce Milano (quota nazionale [1-5]%), Pasticceria Veneta (quota nazionale [1-5]%), Martinucci, Quadrifoglio e Moralberti (quote nazionali pari al [1-5]%)

d) come già riconosciuto dall’Autorità in alcuni suoi precedenti<sup>5</sup>, le barriere all’entrata in tale mercato non risultano significative, soprattutto per produttori industriali che già operano nel settore della surgelazione o della pasticceria.

16. Alla luce di quanto sin qui esposto, non si ritiene che l’operazione in esame possa produrre effetti pregiudizievoli per la concorrenza nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che la clausola di non concorrenza sopra descritta può ritenersi accessoria alla presente operazione nei limiti sopra precisati e che l’Autorità si riserva di valutare la medesima clausola, laddove ne sussistano i presupposti, nella misura in cui essa si realizzi oltre la durata indicata;

#### DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

<sup>4</sup> Le quote dei concorrenti sono state stimate con riferimento all’insieme dei canali distributivi, posto che tutti operano sia nel canale retail che nel canale “Food Service”. Questo comunque non sposta in misura significativa il confronto con la posizione delle Parti, dato che il peso del canale retail non è significativo e le stesse Parti detengono sul totale delle vendite nei due canali una quota del tutto analoga.

<sup>5</sup> Cfr. Provv. n. 18620 del 10 luglio 2008, Caso 9458 Sammontana/Granmilano.

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### **P11368 - SHOPPATI/OOBS SRL - VENDITE ON LINE**

*Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento*

#### L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS11368.

La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con il quale è stata deliberata la scorrettezza della pratica commerciale, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione del provvedimento di chiusura del procedimento, operato in data 20 marzo 2020, prot. n. 28326 tramite posta elettronica certificata.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione A della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS11368.

Nella sezione "*pagamento sanzioni*" del sito *internet* dell'Autorità ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)) sono riportate informazioni riguardanti le modalità di pagamento delle sanzioni.

---

**P11368 - SHOPPATI/OOBS SRL - VENDITE ON LINE**

*Provvedimento n. 28197*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 25 settembre 2019, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo presso i locali della società, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo;

VISTO il proprio provvedimento del 29 ottobre 2019, con il quale è stata deliberata l'adozione della misura cautelare nei confronti di Oobs S.r.l.s., ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

**I. LA PARTE**

1. La società Oobs S.r.l.s. (di seguito anche Oobs o Professionista), P.I. 05502710873, in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo, esercita attività di vendita *on line* di prodotti relativi all'informatica, alla telefonia, all'elettronica nonché articoli di moda, attraverso il proprio dominio *www.shoppati.it*.

**II. LE CONDOTTE**

2. Il procedimento concerne una serie di condotte poste in essere dal Professionista nell'ambito della commercializzazione di prodotti tecnologici attraverso il dominio *web Shoppati.it*, secondo una particolare modalità di offerta degli stessi.

3. In particolare, le condotte poste in essere dal Professionista consistono: *a*) nel prospettare la vendita dei prodotti in modo da far ritenere che sia possibile acquistarli ad un prezzo particolarmente scontato, senza evidenziare adeguatamente che tale prezzo si riferisce ad una mera prenotazione e che l'ottenimento del bene a prezzo scontato è in realtà subordinato alla circostanza che altri consumatori effettuino una analoga prenotazione e provvedano al versamento del relativo importo. Inoltre, il Professionista non fornisce indicazioni sui tempi di attesa e, quindi, di consegna del prodotto prenotato;

*b*) nel mancato rispetto della disciplina a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti, con particolare riguardo all'esercizio del recesso e al conseguente rimborso, al passaggio del rischio di perdita o danneggiamento del bene, agli obblighi informativi relativi al numero telefonico e all'indirizzo di posta elettronica del Professionista, al prezzo del bene, al *link* sulla *homepage* relativo al modulo necessario per l'esercizio del diritto di recesso, all'indicazione circa l'esistenza della garanzia legale di conformità.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) *L'iter del procedimento*

4. A partire dal mese di aprile 2018, sono pervenute numerose segnalazioni di consumatori, nelle quali venivano evidenziate condotte scorrette poste in essere da Oobs nella commercializzazione *on line* di prodotti elettronici<sup>1</sup>.

5. In relazione alle condotte denunciate e sopra descritte, in data 25 settembre 2019, è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio PS11368, per possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25, dell'art. 49, comma 1, lettere c), e), h) e n), nonché degli artt. 52, 54, 56 e 63 del Codice del Consumo.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio, il Professionista è stato invitato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni dal suo ricevimento, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la sospensione provvisoria delle condotte, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

7. In data 8 ottobre 2019, si sono gli svolti accertamenti ispettivi deliberati dall'Autorità con provvedimento del 25 settembre 2019.

8. Con provvedimento n. 27971 del 29 ottobre 2019, l'Autorità, ritenendo sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ha disposto nei confronti di Oobs la sospensione di ogni attività diretta alla vendita di beni ad un prezzo particolarmente scontato, attraverso il pagamento di una somma per la mera "prenotazione" del bene e la successiva adesione di altri consumatori che effettuino analogo versamento/prenotazione o il successivo movimento della c.d. lista o gruppo di acquisto; allo stesso tempo, è stata disposta la sospensione di ogni attività diretta alla vendita, attraverso il sito *internet* <http://www.shoppati.it>, di prodotti che, presentati come disponibili, non risultassero pronti per la consegna.

9. In data 9 dicembre 2019, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

10. Non essendo andata a buon fine la comunicazione alla Parte, secondo le modalità ordinarie, del termine di conclusione della fase istruttoria, in data 20 gennaio 2020 ne è stata disposta la pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità n. 3 del 20 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Regolamento.

11. In data 3 febbraio 2020, è stata trasmessa la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto il 3 marzo 2020.

12. Il Professionista non è intervenuto nel procedimento, non ha trasmesso scritti difensivi né ha fornito le informazioni richieste e i dati relativi ai risultati economici, che non risultano disponibili presso fonti ufficiali.

#### 2) *Le evidenze acquisite*

13. Il Professionista opera utilizzando il dominio *web shoppati.it*, su cui pubblica le offerte di prodotti tecnologici e promuove una particolare modalità di acquisto degli stessi con la possibile applicazione di sconti rilevanti rispetto al prezzo di listino (prezzo pieno).

14. In particolare, la società presenta i prodotti in modo da far ritenere che sia possibile acquistarli a prezzi estremamente scontati, senza evidenziare che l'importo indicato (prezzo "*shoppato*") consente una mera prenotazione del bene, mentre il suo ottenimento è subordinato alla circostanza che altri consumatori, a loro volta, effettuino la prenotazione, così introducendo nel sistema importi

---

<sup>1</sup> Cfr. segnalazioni prot. 34517 del 12 aprile 2018 e prot. 75706 del 13 novembre 2018.

ulteriori tali da raggiungere la somma necessaria a completare la transazione nell'ambito di un imprecisato gruppo d'acquisto.

**15.** Solo nella pagina dedicata alla scheda del prodotto il consumatore viene sommariamente informato circa le particolari condizioni che si devono realizzare affinché possa ottenere il bene al prezzo scontato.

**16.** Il sistema di vendita implementato dal Professionista, infatti, prevede che il consumatore possa ordinare i beni a prezzi scontati solo mediante l'inserimento della sua prenotazione in un "gruppo di acquisto" e, quindi, attraverso l'iscrizione del suo nominativo in uno degli elenchi organizzati per classi di prezzi (una sorta di "lista d'attesa"), nell'ambito dei quali si verifica un processo di abbinamento con altre prenotazioni così da "compensare" la prima prenotazione e permettere di ottenere il bene prescelto al prezzo "shoppato". Pertanto, l'adesione di altri consumatori e la loro iscrizione nella predetta lista rappresenta la condizione indispensabile per ottenere il bene al prezzo scontato, secondo criteri e modalità di funzionamento che non sono conosciuti né verificabili dal consumatore.

**17.** In alternativa alla lista, è prevista l'operatività di un ulteriore meccanismo di compensazione che si basa sulla presentazione da parte dell'acquirente di "amici", le cui prenotazioni saranno associate alla sua per consentirgli di usufruire del prezzo "shoppato" (in tal caso, però, gli ordini degli amici dovranno compensare un importo corrispondente al prezzo pieno maggiorato del 20%).

**18.** La documentazione agli atti attesta che il Professionista non procede alla consegna del bene prenotato dai consumatori, nonostante il decorso di un significativo periodo di tempo dal versamento del prezzo *shoppato* (10 mesi<sup>2</sup>, 325 giorni<sup>3</sup>, 500 giorni<sup>4</sup> e 17 mesi<sup>5</sup>) e a fronte di una lunga permanenza nella lista di attesa, senza peraltro fornire alcuna informazione in merito ai tempi di scorrimento della stessa ovvero alla effettiva possibilità per i consumatori di conseguire il bene o di essere rimborsati, in ragione del mancato riscontro da parte del Professionista alle richieste di informazioni e ai reclami degli aderenti.

**19.** Secondo quanto segnalato da un acquirente, lo scorrimento della lista si sarebbe arrestato dopo dieci mesi dalla sua prenotazione e il Professionista, oltre a cancellare le recensioni negative, avrebbe richiesto il pagamento di un importo a titolo di riscatto dei beni prenotati, dal valore ben superiore al prezzo di mercato degli stessi<sup>6</sup>.

**20.** Dai documenti acquisiti agli atti del procedimento emerge, inoltre, il rifiuto da parte di Oobs di procedere al rimborso della somma versata a titolo di prenotazione dai consumatori, nonostante le loro richieste inoltrate anche a mezzo di avvocato<sup>7</sup>, il decorso di un considerevole lasso di tempo in lista di attesa (dieci mesi<sup>8</sup>, 16 mesi<sup>9</sup> e 17 mesi<sup>10</sup>) nonché l'opposizione di un diniego alla possibilità di convertire la prenotazione per l'acquisto di un altro bene<sup>11</sup>.

**21.** Le evidenze istruttorie attestano, inoltre, che il Professionista pone ingiustificati ostacoli all'esercizio del diritto di recesso e all'ottenimento del rimborso da parte dei consumatori che

<sup>2</sup> Cfr. segnalazione prot.75706 del 13/11/2018.

<sup>3</sup> Cfr. segnalazione prot.13343 del 21/01/2019.

<sup>4</sup> Cfr. segnalazione prot.72265 del 11/11/2019.

<sup>5</sup> Cfr. segnalazione prot. 37385 del 21/05/2019.

<sup>6</sup> Cfr. segnalazione prot. 82728 del 17/12/2018.

<sup>7</sup> Cfr. segnalazione prot.18656 del 15/02/2019.

<sup>8</sup> Cfr. segnalazione prot. 14676 del 28/01/2019.

<sup>9</sup> Cfr. segnalazione prot. 65736 del 9/10/2019.

<sup>10</sup> Cfr. segnalazione prot. 37385 del 21/05/2019.

<sup>11</sup> Cfr. segnalazione prot. 37385 del 21/05/2019.

abbiano aderito all'offerta di acquisto a prezzo scontato sul sito *web shoppati.it*. In particolare, assume precipuo rilievo la circostanza che il Professionista, nel caso in cui il consumatore eserciti il recesso successivamente al riscatto del bene prenotato, procede al rimborso della sola somma pagata per il riscatto e non anche dell'importo versato per la prenotazione<sup>12</sup>. La stessa disciplina contrattuale che regola le condizioni di vendita prevede espressamente che la somma versata a titolo di prenotazione non venga restituita neanche in caso di esercizio del diritto di recesso: "*sarà sempre e comunque trattenuta come costo della gestione e per garantire gli utenti finali che aderiscono al servizio e pertanto non potrà essere rimborsata ... esercitando il diritto di recesso*" (art. 2.2 dei "*Termini e condizioni di vendita*"; nello stesso senso, si veda anche il successivo art. 5.5 che qualifica come "*caparra confirmatoria*" il prezzo pagato a titolo di prenotazione e ne esclude la restituzione in caso di recesso).

**22.** Ulteriori ostacoli all'esercizio del diritto di recesso e rimborso sono posti dalle modalità e dalle tempistiche adottate dal Professionista. Nello specifico, rileva, in primo luogo, la significativa limitazione introdotta dal Professionista circa le modalità di comunicazione della volontà di recedere, circoscritte esclusivamente all'utilizzo della PEC da parte dei consumatori (come espressamente indicato all'art. 5.2 delle condizioni di vendita) e, in secondo luogo, l'ampio termine di 30 giorni che il Professionista si riserva per dare effettivamente seguito al rimborso (parziale) nonché, da ultimo, la modalità di accredito prevista, ossia "*esclusivamente mediante bonifico bancario*" (art. 3.2 delle condizioni di contratto).

**23.** Alle descritte criticità si aggiunge il trasferimento in capo al consumatore del rischio della perdita o del danneggiamento del bene prenotato a partire dalla consegna dello stesso al vettore per la spedizione (art. 6.4 delle condizioni di vendita), nonché una serie di rilevanti carenze in ordine al *set* informativo a disposizione dei consumatori. In particolare, per quanto riguarda il diritto di recesso, non risulta pubblicato sulla *homepage* il *link* al modulo necessario per l'esercizio di tale diritto; inoltre, sono omesse le informazioni relative ai seguenti elementi: il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del Professionista, il prezzo del bene nonché l'informazione circa l'esistenza della garanzia legale di conformità.

**24.** In base agli elementi acquisiti agli atti del procedimento, peraltro, le condotte oggetto di segnalazione e accertamento, con particolare riferimento alla mancata consegna dei prodotti prenotati e all'omesso rimborso degli importi versati, continuano tuttora a essere realizzate dal Professionista<sup>13</sup>.

#### *Le argomentazioni difensive della Parte*

**25.** Il Professionista non ha depositato alcuna memoria difensiva, né ha trasmesso alcuna informazione nel corso del procedimento.

#### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**26.** Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo *internet*, in data 3 febbraio 2020 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

**27.** Con comunicazione pervenuta in data 3 marzo 2020, la suddetta Autorità ha espresso il parere richiesto, limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione

---

<sup>12</sup> Cfr. tra le molte, segnalazione prot. 14676 del 28/01/2019.

<sup>13</sup> Cfr. verbale acquisizione atti del 6 dicembre 2019 e segnalazione prot. 76168 del 27 novembre 2019 per la mancata consegna/rimborso.

utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

**28.** In particolare, la suddetta Autorità, considerato che “*con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione utilizzato risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sul consumatore medio che, consultato il sito del professionista, viene indotto ad aderire al Programma di vendita del professionista, nella convinzione di ottenere un considerevole risparmio*”, ha ritenuto che, nel caso di specie, il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione delle condotte oggetto della richiesta di parere.

## V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

**29.** L'istruttoria in esame riguarda il settore dell'e-commerce e, in particolare, la commercializzazione *on-line* di prodotti tecnologici mediante l'adozione di schemi di vendita peculiari e articolati, che si discostano dalle ordinarie modalità di offerta di beni su *internet*.

**30.** In tale contesto, connotato dalla spersonalizzazione del rapporto d'acquisto e dalla posizione di inevitabile asimmetria informativa in cui versa il consumatore rispetto al professionista, sussiste la necessità di assicurare la correttezza delle relazioni commerciali, sin dal momento dell'aggancio dell'utente, attraverso una chiara e completa rappresentazione del meccanismo di offerta che si pubblicizza e del conseguente vincolo contrattuale, per consentire al consumatore una scelta commerciale consapevole dapprima in ordine all'acquisto e, poi, alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

**31.** Nel caso di specie, il Professionista ha adottato una struttura di vendita astrattamente riconducibile al modello del c.d. *Buy & Share*, in quanto basata sulla creazione di gruppi di acquisto volti a conseguire prezzi vantaggiosi per i consumatori. Tuttavia, a differenza dello schema tipico di detto modello di vendita, il venditore Oobs si pone esso stesso come organizzatore dell'intero processo di acquisto.

**32.** In base al modello di vendita implementato da Oobs, l'acquirente è chiamato ad aderire all'offerta pubblicizzata effettuando il pagamento di una somma pari, di norma, al 30% del valore del bene prescelto e, successivamente, per ottenere il bene prenotato, deve attendere lo scorrimento della lista in cui viene inserito. Lo scorrimento si realizza esclusivamente a seguito di ulteriori pagamenti, effettuati a titolo di prenotazione, da parte di altri consumatori che, a loro volta, aderiscono all'offerta pubblicizzata da Oobs.

**33.** Dalle evidenze acquisite nel corso del procedimento è emerso che il Professionista, a fronte del complesso *iter* di vendita implementato, risulta aver fornito una rappresentazione incompleta, poco trasparente e non veritiera in merito ai seguenti elementi: (i) il prezzo di offerta dei prodotti, subordinato a condizioni imprevedibili e aleatorie, (ii) i termini e le condizioni del “Programma” proposto, (iii) la natura effettiva degli impegni che il consumatore assume, nonché infine (iv) il meccanismo del processo di vendita e i tempi di attesa ai fini della consegna del prodotto nonché le reali possibilità di conseguire i beni prenotati.

**34.** Siffatte omissioni e ambiguità informative sono tali da indurre in errore il consumatore medio, facendogli assumere una decisione di natura commerciale – ossia l'acquisto di beni *on line* mediante lo schema descritto – che altrimenti non avrebbe preso.

**35.** In particolare, risulta palesemente decettiva la modalità di prospettazione del prezzo “scontato” utilizzata dal Professionista, in quanto quello che viene presentato come prezzo di acquisto, in realtà, si riferisce solo alla “prenotazione” del prodotto di interesse, andando a costituire un rilevante elemento di persuasione per il consumatore e realizzando il c.d. “effetto aggancio”.

**36.** Successivamente al pagamento della somma a titolo di prenotazione, l'aderente non viene correttamente informato del fatto che, per conseguire il bene prenotato, sarà inserito in una lista di attesa (c.d. "gruppo di acquisto") gestita interamente dal Professionista secondo criteri non chiari, e che dovrà rimanere in tale lista per un periodo di tempo che non è in alcun modo indicato, in attesa che si compia il processo di compensazione grazie alle prenotazioni effettuate da altri consumatori, salva la possibilità di riscattare il prodotto prenotato pagandolo, però, al più elevato prezzo di mercato.

**37.** La mancata informativa da parte del Professionista in ordine ai criteri di funzionamento della lista di attesa e l'assenza di trasparenza sul numero di acquirenti presenti in lista, sul loro posizionamento e sui tempi di avanzamento, determinano l'impossibilità per i consumatori di verificare il loro stato all'interno della lista e i tempi di scorrimento della graduatoria; in ultima analisi, il consumatore è ingannato in merito alla tempistica di compensazione della lista e alla possibilità che poi avvenga realmente la consegna dei beni prenotati.

**38.** Alla luce di quanto sopra esposto, emerge la natura ingannevole della condotta posta in essere da Oobs, in quanto in grado di indurre i consumatori ad aderire all'offerta di vendita pubblicizzata sulla base di una prospettazione decettiva. Infatti, i consumatori, ingannevolmente attratti dalla prospettiva di acquistare il prodotto reclamizzato a un prezzo particolarmente scontato, si trovano iscritti in una lista di attesa di cui ignorano i meccanismi di funzionamento e, soprattutto, i tempi di scorrimento. In tal modo, gli acquirenti, non essendo correttamente informati sulla tempistica di permanenza in lista, sono costretti ad attendere, dopo aver già versato l'importo della prenotazione, un tempo imprecisato e imprevedibile, essendo quindi ingannati sull'effettiva possibilità di ottenere la consegna del prodotto prenotato.

**39.** All'ingannevole prospettazione della vendita di prodotti tecnologici a prezzi notevolmente scontati si aggiunge, sulla base delle risultanze istruttorie, la condotta del Professionista consistente nel mancato rimborso della somma inizialmente versata, nonché nel mancato rimborso della complessiva somma versata in caso di recesso dal contratto dopo aver riscattato il bene. Infatti, come sopra illustrato, il consumatore che, dopo aver riscattato il bene al più elevato prezzo di mercato, decida di esercitare il diritto di recesso, si vede negato il rimborso integrale della somma versata, potendo ottenere solo la restituzione dell'importo pagato per il riscatto e non anche quello versato a titolo di prenotazione, che viene trattenuto dal Professionista.

**40.** Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, la pratica commerciale in esame, posta in essere da Oobs in relazione alla vendita *on-line* di prodotti tecnologici, consistente nel prospettare con modalità decettive la possibilità di acquistare beni a prezzi estremamente scontati, omettendo di indicare le condizioni alle quali è subordinata la consegna dei beni (*i.e.* la movimentazione della lista) e nell'ostacolare l'esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori avuto riguardo al diritto ad essere integralmente rimborsati, risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, integrando una fattispecie di pratica commerciale scorretta, contraria alla diligenza professionale, nonché idonea a indurre in errore i consumatori e ad esercitare su di essi un indebito condizionamento, limitandone la libertà di scelta e di comportamento e inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

**41.** In aggiunta ai profili di scorrettezza delle condotte sopra illustrate, le Condizioni di vendita (cfr. art. 3.2), laddove, segnatamente, prevedono che l'eventuale rimborso venga accreditato all'acquirente "*esclusivamente mediante bonifico bancario,*" peraltro entro 30 giorni dalla comunicazione della volontà di recedere, si pongono in contrasto con gli artt. 52 e 56 del Codice del Consumo, ai sensi dei quali il Professionista è tenuto a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore - che quindi non deve sostenere alcun costo - entro 14 giorni dalla comunicazione della

decisione di recedere dal contratto, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale.

**42.** Analogamente, la limitazione introdotta dal Oobs in ordine alle modalità di comunicazione della volontà di recedere, consistente nel ritenere valide solo le comunicazioni inviate a mezzo PEC (art. 5.2 delle Condizioni di vendita), integra una violazione dell'art. 54 del Codice del Consumo, che pone in capo al consumatore solo l'onere di informare il Professionista della sua decisione di esercitare il recesso, potendo a tal fine utilizzare l'apposito modulo (non disponibile sul sito *web shoppati.it*) oppure presentare "una qualsiasi altra dichiarazione esplicita", tramite "ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica" (come puntualmente indicato nell'Allegato I lettera A), lasciando così al consumatore la scelta del mezzo ritenuto più conveniente ai fini della comunicazione della decisione di recedere.

**43.** Inoltre, l'art. 6.4 delle Condizioni di vendita del Professionista, che pone in capo al consumatore il rischio della perdita o del danneggiamento del prodotto prenotato e consegnato al vettore per la spedizione ("*Durante la spedizione la merce viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente, pertanto nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore per danneggiamenti causati alla merce durante il trasporto o in caso di furto della merce già consegnata al corriere*"), configura una violazione dell'art. 63 del Codice del Consumo, che prevede il passaggio del rischio di perdita o danneggiamento dei beni in capo al consumatore solo nel momento in cui quest'ultimo entra materialmente in possesso dei beni, a meno che il vettore sia stato scelto dal consumatore e sempre che tale scelta non sia stata proposta dal Professionista.

**44.** Infine, la mancata o inadeguata osservanza degli obblighi di informazione nei contratti a distanza integra una violazione dell'art. 49, comma 1, del Codice del Consumo, in relazione ai seguenti elementi informativi: il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del Professionista (lettera *c*) della norma citata); il prezzo del bene (lettera *e*); il *link* sulla *homepage* al modulo necessario all'esercizio del diritto di recesso (lettera *h*); l'informazione sull'esistenza della garanzia legale di conformità (lettera *n*).

**45.** Pertanto, sulla base di quanto sopra illustrato, le condotte sopra individuate e realizzate dal Professionista costituiscono una violazione della disciplina a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza, ponendosi in contrasto con gli articoli 49, comma 1, lettere *c*), *e*), *h*) e *n*), 52, 54, 56 e 63 del Codice del Consumo.

## VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

**46.** Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**47.** In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

**48.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**49.** Con riguardo alle infrazioni poste in essere dalla società Oobs S.r.l.s., nel valutare la gravità delle violazioni si tiene conto dell'entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante ai consumatori, della dimensione del Professionista e delle specificità del settore dell'*e-commerce*, che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al Professionista, nonché delle modalità di diffusione dell'offerta e del mezzo impiegato per veicolare contenuti informativi, ossia il sito *internet* della società, strumento suscettibile di raggiungere un elevato numero di consumatori.

**50.** Per quanto concerne la durata delle violazioni, dagli elementi disponibili in atti risulta che tutte le condotte in esame sono state poste in essere a partire almeno dal mese di aprile 2018<sup>14</sup>. Per quanto riguarda la pratica commerciale scorretta, alla luce della sua natura unitaria, l'infrazione risulta ancora in corso, in ragione della persistente presenza dei profili di aggressività relativi all'ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori, avuto riguardo al diritto ad essere integralmente rimborsati. Con riferimento alla violazione dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza, l'infrazione risulta invece cessata alla data del 6 dicembre 2019, dal momento che da tale data il sito *internet* del Professionista *shoppati.it* non risultava più raggiungibile sulla base della rilevazione eseguita d'ufficio<sup>15</sup>.

**51.** Sulla base di tali elementi, con specifico riferimento alla pratica commerciale scorretta posta in essere in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Oobs S.r.l.s. nella misura di 200.000 €(duecentomila euro).

**52.** Per quanto riguarda il mancato rispetto delle norme del Codice del Consumo che disciplinano i diritti dei consumatori nei contratti a distanza, in violazione degli artt. 49, comma 1, lettere *c)*, *e)*, *h)* e *n)*, 52, 54, 56 e 63 del Codice del Consumo, si ritiene congruo determinare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 €(cinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, anche alla luce del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale scorretta posta in essere da Oobs costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale, nonché idonea a presentare in maniera fuorviante la possibilità di acquistare prodotti tecnologici a prezzi scontati nonché a condizionare indebitamente il consumatore medio in ordine all'esercizio di diritti contrattuali;

RITENUTO, inoltre, anche alla luce del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte poste in essere da Oobs con riguardo alla violazione dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, comportamenti illeciti ai sensi degli articoli 49, comma 1, lettere *c)*, *e)*, *h)* e *n)*, 52, 54, 56 e 63 del Codice del Consumo;

## DELIBERA

a) che le condotte descritte al punto II, lettera *a)*, del presente provvedimento, poste in essere dalla società Oobs S.r.l.s. e consistenti nell'ingannevole prospettazione della possibilità di acquistare beni tecnologici a un prezzo scontato nonché nell'ostacolo all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica

<sup>14</sup> Cfr. segnalazioni prot. 34517 del 12 aprile 2018 e prot. 75706 del 13 novembre 2018.

<sup>15</sup> Cfr. verbale di acquisizione agli atti del procedimento, del 6 dicembre 2019.

commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o reiterazione;

b) che le condotte descritte al punto II, lettera b), del presente provvedimento, poste in essere dalla società Oobs S.r.l.s. in relazione ai diritti dei consumatori nei contratti a distanza costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazione degli articoli artt. 49, comma 1, lettere c), e), h) e n), 52, 54, 56 nonché 63 del Codice del Consumo;

c) che, con riferimento alla pratica commerciale descritta *sub a*), alla società Oobs S.r.l.s. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 €(duecentomila euro);

d) che, con riferimento alle condotte descritte *sub b*), alla società Oobs S.r.l.s., sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 €(cinquantamila euro);

e) che il Professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010,

n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

## **PS11472 - LAST MINUTE VOLA GRATIS-DIRITTI DEL CONSUMATORE**

*Provvedimento n. 28199*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 5 novembre 2019, con la quale la società BravoNext S.A. ha presentato impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LE PARTI**

1. BravoNext S.A., in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società è un'agenzia di viaggi *online* che, attraverso i siti *internet* <https://www.it.lastminute.com> e <https://www.volagratis.com>, offre la possibilità di effettuare una ricerca e un confronto di voli, *hotel* ed altri servizi turistici, anche separatamente, nonché di procedere all'acquisto degli stessi. Il bilancio della società, relativo all'anno finanziario 2018, presenta ricavi pari a circa 199 milioni di euro.

2. Le associazioni dei consumatori U.Di.Con., Adoc e Codici, in qualità di segnalanti.

### **II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO**

3. Il procedimento concerne la pratica commerciale posta in essere sulle piattaforme <https://www.it.lastminute.com> e <https://www.volagratis.com>, con riguardo alle modalità di presentazione dei servizi di viaggio opzionali (quali il *priority boarding*, il *check-in no problem*, l'assicurazione, *etc.*), nonché l'informativa resa nell'ambito delle Condizioni generali di contratto per la vendita di pacchetti turistici circa gli obblighi del professionista e i diritti spettanti ai consumatori.

4. In particolare, è stata rilevata la maggiore enfasi grafica dei tasti da cliccare per scegliere i servizi opzionali, nonché la circostanza che al consumatore che abbia già rifiutato l'acquisto di un'assicurazione di viaggio opzionale durante le prime fasi del processo di acquisto di un servizio turistico sia, in un secondo momento, rinnovato l'invito ad acquistare la stessa assicurazione (ciò avviene, peraltro, in una fase alquanto avanzata della prenotazione, ossia dopo l'inserimento dei dati della carta di credito e l'accettazione delle Condizioni generali per la vendita di pacchetti turistici). Sono state, altresì, rilevate alcune ambiguità nelle Condizioni generali con riferimento all'obbligo dei consumatori di verificare l'aggiornamento delle informazioni relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio, all'annullamento della prenotazione da parte del professionista in caso di prezzo palesemente errato, al diritto di recesso, al foro competente in caso di controversie, nonché al soggetto responsabile in caso di acquisti di pacchetti turistici.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

#### 1) *L'iter del procedimento*

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 13 settembre 2019 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11472. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta di BravoNext S.A. fosse suscettibile di integrare una violazione degli artt. 20, 21, 22, e 24 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e potenzialmente idonea ad esercitare un indebito condizionamento del consumatore medio, così da limitare in maniera significativa la sua libertà di scelta in ordine all'acquisto di servizi onerosi e non consapevolmente richiesti.

6. In data 11 ottobre 2019, BravoNext S.A. ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento<sup>1</sup>.

7. A seguito di specifica istanza, il professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento il 27 settembre 2019 e i suoi rappresentanti hanno partecipato all'audizione svoltasi il 29 ottobre 2019.

8. In data 5 novembre 2019, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento e ne ha depositato una versione consolidata il 19 dicembre 2019<sup>2</sup>.

9. In data 16 gennaio 2020, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

10. Il professionista ha depositato una memoria il 31 gennaio 2020<sup>3</sup>.

11. Il 4 febbraio 2020 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

#### 2) *Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista*

12. Nei propri scritti difensivi il professionista ha spiegato che il processo di acquisto sulle proprie piattaforme si articola in più passaggi attraverso i quali vengono raccolte le informazioni necessarie alla personalizzazione e alla finalizzazione dell'acquisto del servizio turistico. I servizi aggiuntivi sono deselezionati di *default* e per essere acquistati richiedono sempre un'indicazione proattiva del consumatore, tramite *click* sull'apposito pulsante (cd. modalità *opt-in*).

13. Il medesimo ha, quindi, escluso che la pratica commerciale possa essere gravemente scorretta, posto che la riproposizione, tramite un *pop-up* prima della conclusione del processo di prenotazione, della possibilità di acquistare la polizza assicurativa Protezione Totale, nonostante il precedente

---

<sup>1</sup> Doc. n. 18.

<sup>2</sup> Docc. nn. 23 e 26.

<sup>3</sup> Doc. n. 33.

rifiuto del consumatore, è motivata dall'esigenza di vendere la polizza contestualmente al servizio turistico cui si riferisce, al fine di beneficiare del regime di esenzione dalla disciplina generale sull'attività di distribuzione assicurativa, ex art. 107 del Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private").

La sollecitazione all'acquisto della polizza anche attraverso la spendita del riferimento al Ministero degli Affari Esteri sarebbe, ad avviso di Bravonext S.A., coerente con gli inviti veicolati dallo stesso Dicastero sul sito istituzionale e, comunque, lascerebbe il consumatore libero di optare o meno per l'acquisto della polizza.

**14.** Come sopra indicato, in data 5 novembre 2019, BravoNext S.A. ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, la cui versione definitiva è pervenuta il 19 dicembre 2019.

**15.** In particolare, tali impegni, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante, hanno ad oggetto la modifica: 1) del processo di prenotazione dei servizi turistici; 2) di alcune previsioni contenute nelle Condizioni di contratto.

#### *Impegno n. 1*

**16.** Con riferimento alle modalità di presentazione dei servizi opzionali, BravoNext S.A. si impegna a modificare, sui siti <https://www.it.lastminute.com> e <https://www.volagratis.com>, gli elementi grafici di selezione delle pagine visualizzate dal consumatore e i relativi messaggi nel processo di prenotazione. Il professionista ha, altresì, modificato il testo visualizzato nel *pop-up* proposto prima della conclusione del processo di prenotazione per consentire al consumatore, ove interessato, di acquistare la polizza Protezione Totale.

Nel corso del processo di prenotazione, il testo che accompagna il pulsante con cui si può indicare la preferenza di non acquistare alcun servizio aggiuntivo ("*No, grazie*") verrà reso maggiormente evidente mediante l'utilizzo del grassetto.

**17.** Bravonext, poi, si impegna ad eliminare il suggerimento del Ministero degli Affari Esteri nei riquadri recanti l'offerta di polizze assicurative.

**18.** Inoltre, per quanto concerne il *pop-up* che propone l'acquisto della polizza Protezione Totale, Bravonext si impegna a: *i)* adottare - nella parte superiore della schermata - un nuovo "titolo" che chiarisce in maniera ancora più evidente che la polizza potrà essere richiesta per l'ultima volta in tale momento, alle condizioni offerte in modalità accessoria al servizio turistico; *ii)* specificare - di seguito nella medesima schermata - il contenuto e la finalità del *pop-up* visualizzato, precisando, altresì, i contenuti delle opzioni selezionabili mediante i due pulsanti presentati al consumatore.

Nel dettaglio:

*i)* il titolo attuale "*Protezione Totale può essere aggiunta solo ora!*" verrà sostituito con il seguente: "*Sei ancora in tempo per aggiungere l'opzione Protezione Totale*";

*ii)* subito dopo il titolo e prima del riepilogo delle caratteristiche essenziali della copertura e del collegamento ipertestuale ai relativi termini e condizioni, viene inserito il messaggio: "*ATTENZIONE: Questa schermata ti permetterà di aggiungere Protezione Totale alla tua prenotazione. Per continuare senza, seleziona "Continua senza Protezione Totale"*";

*iii)* i pulsanti, allineati da un punto di vista grafico, riporteranno le seguenti opzioni: "*Continua senza Protezione Totale*" e "*Accetta e continua con Protezione Totale*".

**19.** Il professionista riconoscerà un *voucher* del valore di 30 € in favore dei consumatori che, a valle dell'adozione degli impegni, presentino reclami lamentando l'inconsapevole richiesta della polizza assicurativa. Tale impegno si aggiunge a quello che prevede l'introduzione di un termine più ampio di quello legale ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento, pari a 20 giorni (anziché 14).

*Impegno n. 2*

**20.** Con riferimento alla contestazione circa la non trasparenza e ingannevolezza dell'informativa resa sulla responsabilità del professionista e i diritti del consumatore in tema di *i)* obblighi sanitari, *ii)* documentazione necessaria per l'espatrio, *iii)* annullamento della prenotazione da parte del professionista in caso di prezzo palesemente errato, *iv)* diritto di recesso e foro competente in caso di controversie, il professionista si impegna ad inserire, nella pagina di *check-out* che precede il perfezionamento del pagamento per la prenotazione, un paragrafo rubricato "*informazioni amministrative e sanitarie*".

Siffatto paragrafo recherà l'invito a consultare le informazioni relative alla destinazione prescelta, che il consumatore potrà agevolmente visualizzare grazie all'inserimento di un apposito collegamento ipertestuale (denominato "*questa scheda*"). Inoltre, verrà esplicitato l'invito anche a coloro che sono privi della cittadinanza italiana a visionare il sito dell'autorità competente del Paese di cittadinanza.

**21.** In aggiunta a detta misura, nella *email* di conferma dell'acquisto dei servizi turistici, sarà predisposta un'apposita sezione che ricorda ai viaggiatori la necessità di informarsi, prima della partenza, circa le condizioni sanitarie e la documentazione necessaria all'ingresso nel Paese di destinazione. Detta sezione sarà corredata da un *link* alla pagina del sito *web* del MAECI [www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it), recante le informazioni aggiornate su tutte le situazioni ritenute essenziali per la salute e sicurezza dei viaggiatori.

Pertanto, il professionista provvederà a modificare il testo dell'art. 13 delle Condizioni generali di contratto, in modo da esplicitare il coinvolgimento di Bravonext S.A. nel consentire ai consumatori il reperimento delle informazioni sulla situazione sanitaria e sulla sicurezza dei Paesi di destinazione.

**22.** Con riferimento alle informazioni circa la facoltà del professionista di annullare la prenotazione in caso di prezzo palesemente errato, BravoNext S.A. si impegna a riformulare l'art. 8 delle Condizioni generali nei seguenti termini: "*Bravonext fa sempre il possibile per assicurare che tutti i Servizi siano forniti non commettendo errori o omissioni sul Sito. Ciononostante, potrebbe accadere che Bravonext (per esempio per un errore tecnico dei sistemi di BravoNext o dei suoi fornitori), pubblichi un prezzo palesemente errato cd. "Errore Evidente", un prezzo talmente basso che a condizioni ordinarie di servizio non potrebbe essere disponibile per il consumatore medio neanche come offerta speciale. Nel caso in cui Bravonext dovesse identificare un Errore Evidente nel prezzo pubblicato sul Sito, può annullare la prenotazione ed effettuare il rimborso degli eventuali importi già versati, anche quando la stessa sia già stata confermata. In questi casi, Bravonext informerà l'Utente dell'errore entro 48 ore dalla prenotazione e rettificherà il prezzo sul Sito il prima possibile*".

Qualora l'organizzatore non sia in grado di offrire una soluzione alternativa ragionevole, accettata dal consumatore, il professionista si impegna ad offrire, oltre al rimborso integrale di quanto pagato, un *voucher* del valore di 30 €, da usufruire entro 12 mesi, per un servizio turistico della medesima tipologia.

**23.** Per quanto concerne l'informativa sul contenuto e sulle modalità di esercizio del diritto di recesso, al fine di escludere ogni possibile ambiguità, la Parte modificherà anche l'art. 12 delle Condizioni generali, adottando il seguente testo: "*All'Utente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 - le spese amministrative, i costi per la gestione della pratica ed i costi standard di cancellazione che potranno essere richiesti da ciascun Fornitore per ogni elemento che compone il pacchetto turistico in relazione a ciascuna cancellazione e che, in ogni caso, verranno chiaramente indicati in ciascuna offerta di acquisto del*

*pacchetto turistico. La richiesta di recesso dal pacchetto turistico non comporta la cancellazione del Pacchetto Assistenza, di cui l'utente potrebbe avvalersi anche dopo la cancellazione del pacchetto chiedendo all'assicuratore il rimborso dei costi di cancellazione sostenuti a seguito della cancellazione (secondo i termini e le condizioni previste dall'assicuratore).*

*Nonostante quanto sopra, si precisa che, in conformità con la clausola 20, l'Utente ha diritto di recedere dal solo contratto di acquisto del Pacchetto Assistenza senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi, entro il termine di venti giorni di calendario che decorrono dal giorno in cui l'Utente riceve l'e-mail di conferma dell'acquisto del Pacchetto Assistenza".*

**24.** Infine, sebbene il professionista renda già una informativa circa la propria responsabilità nella sua veste di intermediario tra utente e fornitori dei servizi turistici nell'ambito delle "Condizioni contrattuali relative all'utilizzo del sito", raggiungibili con un click dalle homepage dei siti web, lo stesso si impegna a rendere ancor più chiaro il proprio ruolo nelle "Condizioni generali di contratto per la vendita di pacchetti turistici".

In particolare, tale misura comporta:

i) la menzione espressa di BravoNext ogni volta che venga fatto riferimento all'attività di organizzatore del pacchetto da parte della Società, sostituendo il termine "Organizzatore" o "Società" con il nome di "BravoNext";

ii) l'indicazione espressa, in relazione alle coperture assicurative stipulate dalla Società per lo svolgimento dei propri servizi, del soggetto con cui BravoNext ha sottoscritto la polizza per il caso di insolvenza, specificando che si tratta di Fondo Vacanze Felici s.c. a r.l. (di cui vengono riepilogati i dati identificativi) e alla quale i consumatori potrebbero, ove necessario, rivolgersi direttamente.

**25.** Da ultimo, con riferimento al foro competente, già a far data dal 19 settembre 2019, il testo della clausola delle Condizioni generali è il seguente: *"IT&C e la relazione tra l'Utente e Bravonext sono disciplinate, dalla legge italiana. Per quanto previsto dalla normativa applicabile e dagli accordi internazionali, le parti pattuiscono che per la definizione di ogni controversia la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato italiano. Bravonext si riserva inoltre il diritto di convenire l'Utente presso i tribunali competenti in relazione al domicilio dell'Utente".*

**26.** Il professionista ha puntualizzato che tutte le modifiche dei contenuti di alcune pagine internet e di alcune previsioni contenute nelle Condizioni di contratto, nei termini sopra illustrati, saranno implementate entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione dell'accettazione degli impegni.

#### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**27.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 4 febbraio 2020 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

Con parere pervenuto in data 3 marzo 2020, la suddetta Autorità ha ritenuto che, dal momento che in specie il consumatore, consultando i siti internet del professionista, viene indotto a prenotare servizi turistici nella convinzione di ottenere un considerevole risparmio economico e un vantaggio in termini di qualità e affidabilità, il mezzo internet è uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale.

## V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

**28.** L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 13 settembre 2019.

**29.** In particolare, va rilevato che gli impegni proposti consistono in una revisione dei contenuti testuali e grafici di alcune pagine dei siti *web* del professionista e in una riformulazione di talune previsioni contenute nelle Condizioni di contratto, con il pregio di offrire una più chiara percezione di diversi elementi che integrano la regolamentazione contrattuale.

**30.** Giova, in primo luogo, rilevare che il professionista, attraverso la modifica delle modalità grafiche di presentazione dei tasti per rifiutare i servizi aggiuntivi, veicolerà in modo chiaro il carattere opzionale e facoltativo degli stessi, senza enfatizzare alcuna opzione.

Quanto alla polizza Protezione Totale, la relativa proposta di acquisto tramite il *popup* visualizzato nella fase finale del processo di prenotazione, preciserà il carattere accessorio del servizio e la connessa facoltà di recesso in caso di ripensamento.

L'impegno così proposto consentirà ai consumatori di percepire l'effettiva natura del servizio offerto e assegnerà altresì un termine più ampio di quello legale (20 giorni anziché 14 giorni) per esercitare il diritto di ripensamento.

**31.** Quanto alle informazioni di carattere sanitario e a quelle relative alla documentazione necessaria per l'espatrio, gli impegni prevedono che le medesime siano rese accessibili nella fase precontrattuale, mediante apposito *link* alla scheda del Paese di destinazione (nell'ambito della pagina di *check-out*, che precede il perfezionamento del pagamento per la prenotazione), nonché nella specifica sezione a ciò dedicata nell'ambito della *email* di conferma dell'avvenuta prenotazione.

In tal modo, dunque, al consumatore è consentita un'agevole verifica, sia prima che dopo l'acquisto, di tutte le informazioni amministrative e sanitarie necessarie per il viaggio: sia quelle "di carattere generale" sui documenti necessari per l'ingresso nei diversi Paesi, sia quelle di carattere "speciale", che tengono conto specificamente del Paese di destinazione e di eventuali peculiarità legate alla cittadinanza dei consumatori. Siffatta misura, peraltro, interessando anche quanti sono privi della cittadinanza italiana, ma acquistano servizi turistici tramite i siti del professionista, appare particolarmente apprezzabile nella misura in cui tutela una particolare categoria di consumatori.

**32.** Nell'ambito delle informazioni di carattere amministrativo e sanitario, poi, il professionista, coerentemente con le modifiche sopra descritte, è intervenuto riformulando il testo dell'art. 13 delle Condizioni di contratto, escludendo la responsabilità dei consumatori nel reperimento delle informazioni sulla situazione sanitaria e sulla sicurezza dei Paesi di destinazione.

Le descritte misure integrano utilmente le procedure in essere per prevenire impatti negativi sui viaggiatori, derivanti da eventuali situazioni di rischio. In tali casi, Bravonext S.A., appena resa edotta di una situazione emergenziale, contatta: *a*) il consumatore non ancora partito quando si verifica la situazione di rischio, rappresentandogli analiticamente i rischi di una eventuale partenza e proponendogli soluzioni alternative in caso di rinuncia al viaggio; *b*) il consumatore che si trovi nel Paese interessato per offrirgli assistenza per il rimpatrio.

**33.** Inoltre, appaiono apprezzabili anche le puntuali indicazioni della denominazione sociale di BravoNext S.A., quale organizzatore del pacchetto turistico, e della società Fondo Vacanze Felici, quale compagnia assicurativa per il caso di insolvenza o fallimento, che consentono ai consumatori l'individuazione dei soggetti responsabili cui rivolgersi.

**34.** L'integrazione dell'art. 12 delle Condizioni di contratto, in tema di recesso, con l'utile chiarimento in ordine alla circostanza che la richiesta di recesso dal pacchetto turistico non comporta

la cancellazione delle polizze assicurative eventualmente sottoscritte, consente di rendere i consumatori edotti delle conseguenze derivanti dall'esercizio del recesso e della possibilità di azionare la polizza assicurativa.

**35.** Infine, il novellato art. 8 delle Condizioni di contratto chiarisce in modo efficace le fattispecie che integrano ipotesi di errore evidente del prezzo pubblicato sui siti e viene introdotta una speciale tutela per i consumatori, in quanto gli stessi sono avvisati dell'errore in tempi rapidi, ossia entro 48 ore dalla prenotazione. Qualora ciò non sia possibile, il professionista offrirà al consumatore, oltre al rimborso integrale di quanto pagato, un *voucher* del valore di 30 € da usufruire entro 12 mesi, per un servizio turistico della medesima tipologia.

**36.** Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, anche alla luce del parere espresso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che gli impegni presentati da BravoNext S.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di BravoNext S.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare la violazione;

#### DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società BravoNext S.A., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni presentati il 5 novembre e il 19 dicembre 2019, come descritti nel Formulario allegato al presente provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare la violazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società BravoNext S.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**PS11726 - GOFUNDME-COMMISSIONI FACOLTATIVE***Provvedimento n. 28204*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11726 del 22 marzo 2020, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo da parte della società GoFundMe Ireland Ltd;

VISTA la delibera dell'Autorità del 22 marzo 2020, con la quale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, è stato disposto che GoFundMe disattivi, dalla comunicazione del provvedimento e nelle more del procedimento, la modalità di preattivazione della commissione da esso incassata, fissando l'importo indicato nello spazio dedicato alla scelta della commissione ad un valore pari a “zero”, che potrà essere modificato dal consumatore che lo ritenga opportuno;

VISTA la memoria presentata dalla società GoFundMe Ireland Ltd del 25 marzo 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. IL FATTO**

Dalle informazioni acquisite d'ufficio e dalla segnalazione di un consumatore, è emerso che taluni comportamenti, realizzati da GoFundMe Ireland Ltd (di seguito anche GoFundMe o la Piattaforma o il professionista o la Parte), avrebbero potuto integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.

Il professionista, infatti, sta gestendo, in quanto proprietario di una delle più grandi piattaforme mondiali per la raccolta fondi - gestita attraverso il sito [www.gofundme.com](http://www.gofundme.com) (accessibile dall'Italia anche attraverso l'indirizzo [it.gofundme.com](http://it.gofundme.com)) - una serie di campagne per la raccolta fondi in favore degli ospedali e reparti ospedalieri delle zone più colpite dall'emergenza Coronavirus.

A seguito dell'analisi del sito sono emerse le seguenti evidenze in merito alle informazioni fornite al consumatore che volesse donare delle somme, nelle varie fasi di accesso alla Piattaforma:

- entrando nel sito della Piattaforma, nella prima schermata, il claim principale sulla sinistra afferma *“Raccogli fondi per ciò che ti sta a cuore. Non ci sono costi\*”*. La nota richiamata dall'asterisco specifica, nella parte inferiore dello schermo, con una frase in caratteri peraltro molto ridotti, che *“vengono applicate tariffe standard sulle transazioni con carta di credito e di debito”*. Inoltre, scorrendo la schermata principale del sito e in fondo alla stessa è possibile cliccare su *“come funziona”*, da cui si apre una pagina dove si legge *“Veloce, gratuito e sicuro”*;
- scorrendo la *home page* del sito si trovano le *“Campagne del momento”* ciascuna delle quali ha uno specifico spazio dedicato, cliccando sulla singola campagna (ad esempio la campagna *“Coronavirus rafforziamo la terapia intensiva”* – destinata a fondi per il San Raffaele di Milano) il

consumatore che volesse fare la donazione apre una pagina ove legge la finalità della raccolta e trova sulla destra l'icona "Fai una donazione";

- cliccando su "Fai una donazione", si apre una schermata che specifica "Inserisci la tua donazione", con lo spazio per l'importo che il donatore vuole indicare con "(vuoto),00 euro". Sotto tale spazio per la cifra da donare si legge "GoFundMe continuerà a offrire i suoi servizi gratuitamente, finanziandosi grazie ai donatori che lasceranno qui un libero importo". Ancora sotto vi è la frase "Grazie per il contributo facoltativo di:" e accanto un box a tendina con già preselezionato, nel caso usato ad esempio, "10%";

- il consumatore che si accorgesse di poter deselezionare l'importo deve cliccare a destra del box dove è inserita la percentuale così da aprire la tendina nella quale, scorrendo, si trovano varie percentuali e, in fondo, anche la parola "Altro". Cliccando su "Altro" è allora possibile inserire la cifra zero e non pagare alcuna tariffa.

Per talune altre campagne di raccolta fondi (ad esempio per la Columbus) il processo è sostanzialmente analogo, con una peculiarità: una volta cliccato sull'icona di tale specifica raccolta fondi, nella pagina di presentazione dell'iniziativa, compare anche la seguente frase: "Al momento della donazione invitiamo a controllare il box sotto l'importo che si intende donare. La percentuale di contributo al sito GoFundMe non è obbligatoria ma aiuta la piattaforma a garantire il servizio. Cliccando su Altro si può inserire un valore da 0 a salire". Tuttavia, nonostante tale indicazione aggiuntiva, il consumatore che clicca sull'icona per donare trova nuovamente preselezionata la percentuale del 10%.

In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione sono apparsi contrari alla diligenza professionale e idonei a indurre il consumatore medio all'assunzione di decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, sulla base di una ingannevole rappresentazione della realtà circa la gratuità dei servizi offerti e di una modalità aggressiva che condiziona la scelta dell'ammontare di commissione prevista su ogni donazione. Infatti, approfittando della situazione di allarme sanitario esistente e della conseguente sollecitazione a contribuire con donazioni, risulta che:

- la Piattaforma GoFundMe si promuove, già nella prima schermata con un *claim* immediatamente visibile, come gratuita e senza costi. In realtà, la gratuità non sembra corrispondere al vero dal momento che vi sono costi connessi alle transazioni con carte di credito e debito; inoltre, nella Piattaforma non viene adeguatamente evidenziata la facoltatività delle commissioni su ogni transazione. Una simile condotta potrebbe configurarsi come pratica ingannevole, in modo da indurre in errore i consumatori e da far loro assumere decisioni commerciali che altrimenti non prenderebbero;

- la Piattaforma preimposta inoltre la percentuale di commissioni che applica e solo il consumatore che clicca su "Altro" nel menu a tendina e inserisce l'importo zero annulla la commissione sulla donazione preimpostata altrimenti da GoFundMe. Il consumatore viene quindi indebitamente condizionato nella scelta della commissione, che di fatto non è più facoltativa come promesso.

Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 22 marzo 2020 è stato avviato il procedimento istruttorio PS11726, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

Parte del procedimento, in qualità di professionista, è la società GoFundMe Ireland Ltd.

Il 22 marzo 2020, l'Autorità, a seguito della comunicazione di avvio, ha ritenuto sussistessero i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie nei confronti del professionista, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, e ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento.

Segnatamente, l’Autorità ha disposto la disattivazione, dalla comunicazione del provvedimento e nelle more del procedimento, della modalità di preimpostazione della commissione da esso incassata, fissando l’importo indicato nello spazio dedicato alla scelta della commissione ad un valore pari a “zero”, che potrà essere modificato dal consumatore che lo ritenga opportuno. Il professionista è stato, altresì, invitato a presentare una relazione sulle iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto e a presentare memorie scritte.

## II. MEMORIA DELLA PARTE

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 22 marzo 2020, con riferimento al procedimento cautelare, il 25 marzo 2020 è stata prodotta una memoria da parte della società GoFundMe.

Nella sua memoria GoFundMe, dopo aver descritto i meccanismi di funzionamento della piattaforma e aver sostenuto la legittimità del proprio operato, quanto al provvedimento cautelare dell’Autorità afferma che “...*non sussiste alcun profilo di ingannevolezza quanto alla gratuità del servizio offerto dalla Piattaforma. Ed invero, il donatore è pienamente consapevole del fatto che il contributo in favore della Piattaforma abbia carattere “facoltativo”, e possa dunque essere concesso esclusivamente a sua discrezione. ... Si ritiene inoltre che non possa configurarsi alcun indebito condizionamento nella condotta di GoFundMe, atteso che non è in alcun modo ravvisabile un comportamento sleale della Piattaforma che possa aver avuto l’effetto di esercitare una pressione sul donatore/consumatore in modo da limitarne considerevolmente la sua libertà di scelta. La Piattaforma non ha invero adottato alcun comportamento che possa risultare importuno per il donatore/consumatore o che possa perturbare in qualche modo la sua riflessione sulla decisione di natura commerciale da assumere*”.

La misura che GoFundMe descrive nella memoria del 25 marzo 2020 in ottemperanza al provvedimento cautelare dell’Autorità consiste nel modificare “... la preattivazione della commissione (“tip”) da incassare, e fissando l’importo indicato nello spazio dedicato alla scelta della commissione con un valore pari a “zero”, fermo restando che tale valore potrà essere modificato dal consumatore/donatore qualora questi lo ritenga opportuno”.

La parte afferma che tale misura sarà effettiva - e pienamente verificabile - sul sito italiano di GoFundMe nella mattina di giovedì 26 marzo 2020<sup>1</sup>.

Dagli accertamenti d’ufficio, alla data del 26 marzo 2020 risulta effettivamente essere stata implementata la misura di inserimento del valore “zero” nello spazio previsto per il consumatore ai fini della scelta della commissione<sup>2</sup>.

## III. VALUTAZIONI

Sotto il profilo del *periculum in mora*, si ritiene che, allo stato, le misure complessivamente adottate dal professionista siano idonee a evitare il rischio che, nelle more del procedimento, le pratiche commerciali oggetto di contestazione continuino a produrre effetti pregiudizievoli per i consumatori. Le misure adottate consistono, infatti, nell’aver inserito il valore “zero” nello spazio dedicato alla commissione facoltativa, che il consumatore può poi modificare qualora volesse effettivamente e liberamente effettuare oltre alla donazione anche un versamento (*tip*) a favore della Piattaforma.

---

<sup>1</sup> Allegato alla memoria della parte del 25 marzo 2020 – *screen shot* della pagina oggetto del processo di modifica attuato dai servizi IT di GoFundMe (allegato 1).

<sup>2</sup> Cfr. *screen shoot* acquisito d’ufficio in data 26 marzo 2020.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento GoFundMe risulta aver modificato, nel sito della propria piattaforma *www.gofundme.com*, il sistema di preattivazione delle commissioni inserendo, nello spazio dedicato alla scelta del consumatore, un valore pari a "zero", suscettibile di essere cambiato solo dal consumatore che lo ritenga opportuno;

#### DELIBERA

che le misure adottate dalla società GoFundMe Ireland Ltd soddisfano i requisiti richiesti dall'Autorità con il citato provvedimento cautelare del 22 marzo 2020 ai fini della rimozione del *periculum*.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

p. IL PRESIDENTE

il Componente anziano

*Gabriella Muscolo*

---

**PS11732 - OXYSTORE-VENDITA ON LINE PRODOTTI EMERGENZA SANITARIA***Provvedimento n. 28205*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11732 del 27 marzo 2020, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), 21, comma 3, 22, 23, lettera s), e 25, lettera c), del Codice del Consumo, da parte della società Genium S.r.l.;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. FATTO**

Dalle informazioni acquisite d’ufficio (nelle date del 20 e del 24 marzo 2020) e dalla segnalazione dell’Associazione di consumatori Codacons, pervenuta il 17 marzo 2020, è emerso che taluni comportamenti, realizzati dal professionista, potrebbero integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.

In particolare, il professionista diffonde, attraverso il proprio sito *internet* “[www.oxystore.it](http://www.oxystore.it)”, comunicazioni pubblicitarie che invitano all’acquisto *online* di prodotti correlati all’ossigenoterapia, vantando indimostrate capacità antivirali e di contrasto al COVID-19.

Nella *home page* del sito campeggia una suggestiva immagine, caratterizzata da un riquadro a sfondo rosso in grande evidenza, delimitato ai lati dai simboli grafici del *coronavirus*, all’interno del quale si annuncia: “**OXYSTORE È IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA AL COVID-19 SCOPRI COME CONTRASTARLO**”. Posizionandosi su tale immagine si accede a una pagina *web*<sup>1</sup> dove sono presenti *claim* orientati a sponsorizzare l’attività di ossigenoterapia per fronteggiare il virus COVID-19, promuovendola come “*uno dei sistemi di maggior efficacia per curare la sintomatologia legata al Coronavirus di nuova generazione*”, ed è altresì pubblicizzato, tra gli altri, un prodotto (il cd. “*kit di prevenzione*”<sup>2</sup>) ideato appositamente da “Oxystore” e “*completo di tutto il necessario per poter monitorare e migliorare la risposta immunitaria*”, in quanto consentirebbe di mantenere “*un livello di saturazione ottimale attraverso una fonte esterna di ossigeno*”.

I vanti relativi alle proprietà preventive e curative dei concentratori di ossigeno (*kit di prevenzione*) offerti in vendita sono ripetuti, sullo stesso sito<sup>3</sup>, con modalità suggestive, in una sezione intitolata

<sup>1</sup> Cfr. la seguente pagina *web*: [https://www.oxystore.it/blog/78\\_puo-l-ossigenoterapiaprevenire-il-coronavirus.html](https://www.oxystore.it/blog/78_puo-l-ossigenoterapiaprevenire-il-coronavirus.html).

<sup>2</sup> Nello specifico, tale *kit* è composto da un concentratore di ossigeno stazionario, un pulsossimetro per monitorare il livello di saturazione di O<sub>2</sub> nel sangue e 5x cannule nasali, da sostituire almeno una volta al giorno.

<sup>3</sup> Nella pagina *web* [https://www.oxystore.it/blog/79\\_ventilatori-polmonari-e-ossigenoterapia-la-salvezza-contro-il-coronavirus.html](https://www.oxystore.it/blog/79_ventilatori-polmonari-e-ossigenoterapia-la-salvezza-contro-il-coronavirus.html).

“VENTILATORI POLMONARI E OSSIGENOTERAPIA: LA SALVEZZA CONTRO IL CORONAVIRUS?”, dove si incita il consumatore a “*giocare d'anticipo: evitare il contagio e munirsi di un concentratore di ossigeno*”, in quanto sarebbe “*l'ultimo baluardo*” in un momento come quello corrente in cui “*i posti letto tra pochi giorni saranno insufficienti per gestire le infezioni acute dei malati più gravi. E i ventilatori polmonari non sono presenti in numero sufficiente per garantire una terapia intensiva e sub-intensiva a tutti i pazienti gravi*”. Dopo aver descritto uno scenario particolarmente allarmante e informato i consumatori, con toni apparentemente scientifici, degli effetti prodotti sull'organismo dal *coronavirus* (“*nei casi più gravi agisce infiammando gli alveoli polmonari e riducendo l'ossigenazione nel sangue: ai pazienti non rimane che assumere ossigeno da fonte esterna per permettere al corpo di intraprendere e vincere la lotta contro il virus...*”), il professionista avverte che “*Il concentratore di ossigeno si sta pertanto rivelando un salva-vita fondamentale sia in fase di prevenzione che soprattutto di terapia, come confermato anche dai recenti studi effettuati in Cina ...*”.

Sullo stesso sito *internet* sono anche vendute alcune mascherine chirurgiche con diverse opzioni di acquisto (in confezione da 100 pezzi al costo di 1,20€Cad, da 500 pezzi al costo di 1,15€Cad e da 1000 pezzi al costo (scontato) di 1,10€Cad), a prezzi incrementati, tenuto conto che prima dell'emergenza sanitaria questo prodotto si trovava in vendita a meno di 10 centesimi di euro al pezzo.

Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS11732, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21 comma 1, lettera *b*), 21, comma 3, 22, 23, lettera *s*) e 25, lettera *c*), del Codice del Consumo.

Parte del procedimento, in qualità di professionista, è la società Genium S.r.l. (P.I. 02597030028), proprietaria del sito *internet* [www.oxystore.it](http://www.oxystore.it).

In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione appaiono contrari alla diligenza professionale e idonei ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, sulla base di una ingannevole rappresentazione delle proprietà di alcuni prodotti che sfrutta indebitamente la grave situazione di allarme sanitario esistente e la conseguente alterazione della capacità di valutazione del consumatore, potendo risultare anche suscettibile di porre in pericolo la salute e la sicurezza dello stesso.

Le affermazioni diffuse sul sito [www.oxystore.it](http://www.oxystore.it) sulle capacità “antivirali”, di prevenzione e cura di infezioni respiratorie e del contagio da *coronavirus*, possedute dal *kit di prevenzione*, appaiono suscettibili di fuorviare il consumatore, inducendolo a credere che l'ossigenoterapia a mezzo del concentratore di ossigeno, contrariamente al vero, possa avere efficacia preventiva e terapeutica contro il *coronavirus*. L'ingannevolezza di tali affermazioni appare particolarmente insidiosa, posto che viene esplicitamente collegata al momento di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19. Un ulteriore profilo di scorrettezza si rinviene nell'esortazione rivolta ai consumatori a fare ricorso all'ossigenoterapia attraverso il concentratore di ossigeno venduto *on-line* dal Professionista, in assenza di indicazioni circa i possibili rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori stessi, inducendoli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

Anche i segnalati significativi aumenti di prezzo registrati per i principali prodotti di protezione – quali le “*mascherine chirurgiche*” - rispetto al loro *trend* storico, intervenuti proprio a partire dalla notevole diffusione del *virus*, risultano idonei a indurre il consumatore, mediante indebito condizionamento, a determinarsi all'acquisto delle suddette mascherine a prezzi elevati. Tale condotta sfruttando la grave situazione di emergenza sanitaria in atto, potrebbe risultare tale da

alterare la capacità di valutazione del consumatore, che versa in uno stato di particolare debolezza e preoccupazione derivante dalla rapida diffusione del menzionato virus e dalla difficoltà di reperimento del prodotto.

## II. VALUTAZIONI

Gli elementi sopra descritti inducono a ritenere *prima facie* sussistenti le condotte contestate al professionista, che risultano poste in essere in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 21, comma 3, 23, lettera s), e 25, lettera c), del Codice del Consumo.

Quanto al *fumus boni iuris*, sulla base di quanto sopra esposto, risulta che il professionista adotta modalità di promozione e vendita dei prodotti in esame che appaiono ingannevoli e aggressive, in spregio ai diritti dei consumatori, i quali, essendo sensibilmente condizionati dall'attuale situazione di emergenza sanitaria, sono indotti ad effettuare scelte commerciali che non avrebbero altrimenti preso.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che il sito *internet www.oxystore.it* è attivo e presenta un elevato grado di offensività, potendo raggiungere un numero elevato di consumatori italiani che, a causa delle affermazioni in esso contenute e della convinzione in essi ingenerata circa gli effetti preventivi e/o terapeutici dei prodotti pubblicizzati e commercializzati, possono essere indotti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza nell'acquisto dei prodotti.

Si rileva, in particolare, l'indifferibilità dell'intervento data la gravità delle pratiche commerciali che, facendo leva sull'esponentiale diffusione del COVID-19, sfruttano la tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all'acquisto dei prodotti reclamizzati.

CONSIDERATO, alla luce delle suesposte considerazioni, che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell'Autorità, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, consistenti:

- i) nell'attualità delle condotte contestate;
- ii) nel coinvolgimento della generalità dei consumatori in ragione della esponentiale diffusione del COVID-19;
- iii) nello sfruttamento della tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all'acquisto;

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da giustificare la necessità di provvedere con particolari esigenze di indifferibilità al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, consistente nell'indurre i consumatori italiani, per il tramite del sito *web https://www.oxystore.it*, ad acquistare *on line* prodotti sul falso presupposto della valenza preventiva e terapeutica degli stessi, continui ad essere posta in essere nelle more dello svolgimento del procedimento di merito;

RITENUTO, dunque, che sussistano i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, nei confronti del professionista con riferimento al sito *web https://www.oxystore.it*;

## DISPONE

a) che, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, il professionista elimini, dalla data di comunicazione del presente provvedimento e nelle more del procedimento, ogni riferimento all'efficacia preventiva e terapeutica contro il COVID-19 dei prodotti pubblicizzati e commercializzati attraverso il nome a dominio *https://www.oxystore.it*;

b) che il professionista presenti, entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, una relazione che dia conto delle iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto *sub a*);

c) che la parte interessata possa, entro sette giorni dalla notifica del presente provvedimento, presentare memorie scritte e documenti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

p. IL PRESIDENTE  
il Componente anziano  
*Gabriella Muscolo*

---

**PS11733 - FARMACIAMASCHILE.IT-KALETRA***Provvedimento n. 28206*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11733 del 27 marzo 2020, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera *b*) e *f*), e comma 3, 23, lettera *i*) e *s*), e 25, lettera *c*) del Codice del Consumo, da parte del [omissis];

CONSIDERATO quanto segue:

**I. FATTO**

Secondo informazioni acquisite d'ufficio (in data 26 marzo 2020) e le segnalazioni di alcuni consumatori pervenute il 18 e il 23 marzo 2020, è emerso che taluni comportamenti, realizzati dal professionista, potrebbero integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.

In particolare, il professionista commercializza, sul sito *internet* <https://farmaciamaschile.it>, alcuni farmaci (tra cui il viagra, il cialis e il Kaletra) pur non essendo una farmacia, né un esercizio commerciale autorizzato.

Inoltre, il medesimo diffonde, alla pagina *web* <https://farmaciamaschile.it/comprare-kaletra-coronavirus>, una comunicazione commerciale diretta a promuovere il prodotto denominato “Kaletra” (al prezzo di 384 €60 flaconcini ovvero di 659 €120 flaconcini) attraverso *claim* che sembrerebbero suggerire che detto medicinale sia idoneo, contrariamente al vero, a combattere il Coronavirus (COVID-19). Siffatti *claim* sono inseriti in un contesto narrativo che enfatizza una comprovata efficacia del farmaco facendo leva sulla tragica pandemia in atto in Italia per orientare i consumatori all'acquisto. Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/11733, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. artt. 20, 21, comma 1, lettera *b*) e *f*), e comma 3, 23, lettera *i*) e *s*), e 25, lettera *c*), del Codice del Consumo.

Parte del procedimento, in qualità di professionista è [omissis].

In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione appaiono contrari alla diligenza professionale e idonei ad indurre il consumatore medio all'assunzione di decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, sulla base di una ingannevole rappresentazione della realtà che sfrutta l'attuale situazione di allarme sanitario e la conseguente alterazione della capacità di valutazione del consumatore.

Le affermazioni contenute alla pagina web <https://farmaciamaschile.it/comprare-kalettra-coronavirus>, infatti, sono tali da generare il convincimento che il prodotto pubblicizzato abbia gli effetti curativi vantati e che il professionista operi in un contesto di piena legalità, sebbene lo stesso non risulti annoverato nell'elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita *on line* di medicinali SOP e il farmaco non sia suscettibile di vendita a distanza al pubblico (secondo le previsioni del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE). Segnatamente, le affermazioni sull'asserita efficacia terapeutica del medicinale in termini di rimedio per combattere il virus appaiono idonee a indurre in errore i consumatori circa le effettive caratteristiche e proprietà dello stesso, risultando prive di alcun fondamento scientifico e particolarmente insidiose, posto che sfruttano la particolare condizione di debolezza in cui versano i consumatori nell'attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

## II. VALUTAZIONI

Gli elementi sopra descritti inducono a ritenere *prima facie* sussistenti le condotte contestate al professionista, che risultano poste in essere in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera *b*) e *f*), e comma 3, 23, lettera *i*) e *s*), e 25, lettera *c*), del Codice del Consumo.

Quanto al *fumus boni iuris*, sulla base di quanto sopra esposto, risulta che il professionista adotti modalità di fornitura al pubblico dei medicinali in contrasto con il Codice del Consumo, in quanto inducono i consumatori a ritenere che il professionista sia munito di regolare autorizzazione alla vendita *on line* di medicinali (ai sensi dell'art. 112-*quater* del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) e che detta vendita sia lecita. In realtà, l'art. 112-*quater* del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, vieta la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica.

Inoltre, le modalità di vendita del farmaco Keletra appaiono ingannevoli e aggressive, in spregio dei diritti dei consumatori, i quali, essendo sensibilmente condizionati dall'attuale situazione di emergenza sanitaria, sono indotti ad effettuare scelte commerciali che non avrebbero altrimenti adottato sul presupposto che il medicinale pubblicizzato sia in grado di combattere il Covid-19.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, risulta che il sito *internet* del professionista è attivo e presenta un elevato grado di offensività potendo raggiungere un numero elevato di consumatori italiani che, a causa delle affermazioni in esso contenute, possono essere indotti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza nell'acquisto di medicinali, mossi dalla convinzione in essi ingenerata che il prodotto Kaletra abbia effetti curativi del Covid-19.

Si rileva, in particolare, l'indifferibilità dell'intervento cautelare data la gravità delle pratiche commerciali contestate che, facendo leva sull'esponenziale diffusione del Covid-19, sfruttano la tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all'acquisto del prodotto e la circostanza che, allo stato, non è stato individuato alcun prodotto e/o farmaco capace di limitarne la diffusione.

CONSIDERATO, alla luce delle suesposte considerazioni, che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell'Autorità ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, consistenti:

- i) nell'attualità delle condotte contestate;
- ii) nel coinvolgimento della generalità dei consumatori anche in ragione della esponenziale diffusione del Covid-19;

iii) nello sfruttamento della tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all'acquisto e della circostanza che, allo stato, non è stato individuato alcun prodotto capace di limitarne la diffusione;

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da giustificare la necessità di provvedere con particolari esigenze di indifferibilità al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta - consistente nell'indurre i consumatori italiani, per il tramite il sito *web* <https://farmaciamaschile.it>, ad acquistare *on line*, da un soggetto non autorizzato, il farmaco Kaletra sul falso presupposto della valenza curativa dello stesso - continui ad essere posta in essere nelle more dello svolgimento del procedimento di merito;

RITENUTO, dunque, che sussistano i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo nei confronti del professionista con riferimento al sito *web* <https://farmaciamaschile.it>;

RITENUTO, altresì, che sussistano i presupposti per il ricorso ai poteri di cui dell'art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) n. 2017/2394;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza;

#### DISPONE

a) che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) n. 2017/2394, al fine di evitare il rischio di un danno grave agli interessi collettivi dei consumatori, venga inibito l'accesso al sito *on line* <https://farmaciamaschile.it>, attualmente attestato all'indirizzo IP 104.27.144.84-526;

b) che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, il professionista sospenda, dalla comunicazione del presente provvedimento e nelle more del procedimento, ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio <https://farmaciamaschile.it>, attualmente attestato all'indirizzo IP 104.27.144.84-526, accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano;

c) che, ai fini della rimozione dei contenuti di cui alla precedente lettera a), ai sensi ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) n. 2017/2394, dell'art. 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza"), l'Autorità, per l'esecuzione del presente provvedimento, si avvalga della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza;

d) che la parte interessata possa, entro sette giorni dalla notifica del presente provvedimento, presentare memorie scritte e documenti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

p. IL PRESIDENTE

il Componente anziano

*Gabriella Muscolo*

---

**PS11735 - FARMACIA-GENERICA.IT-KALETRA***Provvedimento n. 28207*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11735 del 27 marzo 2020, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *f*), e comma 3, 23, lettere *i*) e *s*), e 25, lettera *c*), del Codice del Consumo, da parte di Pharmacy Drug Store;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. FATTO**

Secondo informazioni acquisite d'ufficio (in data 26 marzo 2020) e la segnalazione di un consumatore pervenuta il 24 marzo 2020, è emerso che taluni comportamenti, realizzati dal professionista, potrebbero integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.

In particolare, il professionista commercializza, sul sito *internet* <http://farmacia-generica.it>, alcuni farmaci (tra cui Zithromax, Lasix e Kaletra), pur non essendo una farmacia, né un esercizio commerciale autorizzato.

Inoltre, il medesimo diffonde, alla pagina *web* <http://farmacia-generica.it/kaletra>, una comunicazione commerciale diretta a promuovere il prodotto denominato “Kaletra” (al prezzo di 383 €60 flaconcini ovvero di 656 €120 flaconcini) attraverso *claim* che sembrerebbero suggerire che detto medicinale sia idoneo, contrariamente al vero, a combattere il Coronavirus (COVID-19). Più precisamente, detti *claim* sono inseriti in un contesto narrativo che enfatizza una comprovata efficacia del farmaco facendo leva sulla tragica pandemia in atto in Italia per orientare i consumatori all'acquisto.

Il professionista, poi, sembrerebbe vantare, contrariamente al vero, di essere una delle principali farmacie su *internet*, di avere una esperienza ultradecennale e di vendere prodotti nel rispetto della legislazione italiana e di tutte le altre norme applicabili.

Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/11735, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *f*), e comma 3, 23, lettere *i*) e *s*), e 25, lettera *c*), del Codice del Consumo.

Parte del procedimento, in qualità di professionista è Pharmacy Drug Store.

In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione appaiono contrari alla diligenza professionale e idonei ad indurre il consumatore medio all'assunzione di decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, sulla base di una ingannevole rappresentazione della realtà che sfrutta l'attuale situazione di allarme sanitario e la conseguente alterazione della capacità di valutazione del consumatore.

Le affermazioni contenute alla pagina web <http://farmacia-generica.it/kaletra>, infatti, sono tali da generare il convincimento che il prodotto pubblicizzato abbia gli effetti curativi vantati e che il professionista operi in un contesto di piena legalità, sebbene lo stesso non risulti annoverato nell'elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita *on line* di medicinali SOP e il farmaco non sia suscettibile di vendita a distanza al pubblico (secondo le previsioni del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE). Inoltre, le affermazioni sull'asserita efficacia terapeutica del medicinale in termini di rimedio per combattere il virus appaiono idonee a indurre in errore i consumatori circa le effettive caratteristiche e proprietà dello stesso, risultando prive di alcun fondamento scientifico e particolarmente insidiose, posto che sfruttano la particolare condizione di debolezza in cui versano i consumatori nell'attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

## II. VALUTAZIONI

Gli elementi sopra descritti inducono a ritenere *prima facie* sussistenti le condotte contestate al professionista che risultano poste in essere in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *f*), e comma 3, 23, lettere *i*) e *s*), e 25, lettera *c*), del Codice del Consumo.

Quanto al *fumus boni iuris*, sulla base di quanto sopra esposto, risulta che il professionista adotti modalità di fornitura al pubblico dei medicinali in contrasto con il Codice del Consumo, in quanto inducono i consumatori a ritenere che il professionista sia munito di regolare autorizzazione alla vendita *on line* di medicinali (ai sensi dell'art. 112-*quater* del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) e che detta vendita sia lecita. In realtà, l'art. 112-*quater* del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, vieta la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica.

Inoltre, le modalità di vendita del farmaco Keletra appaiono ingannevoli e aggressive, in spregio dei diritti dei consumatori, i quali, essendo sensibilmente condizionati dall'attuale situazione di emergenza sanitaria, sono indotti ad effettuare scelte commerciali che non avrebbero altrimenti adottato sul presupposto che il medicinale pubblicizzato sia in grado di combattere il Covid-19.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, risulta che il sito *internet* del professionista è attivo e presenta un elevato grado di offensività potendo raggiungere un numero elevato di consumatori italiani che, a causa delle affermazioni in esso contenute, possono essere indotti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza nell'acquisto di medicinali, mossi dalla convinzione in essi ingenerata che il prodotto Kaletra abbia effetti curativi del Covid-19.

Si rileva, in particolare, l'indifferibilità dell'intervento cautelare data la gravità delle pratiche commerciali contestate che, facendo leva sull'esponentiale diffusione del Covid-19, sfruttano la tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all'acquisto del prodotto e la circostanza che, allo stato, non è stato individuato alcun prodotto e/o farmaco capace di limitarne la diffusione.

CONSIDERATO, alla luce delle suesposte considerazioni, che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell'Autorità ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, consistenti:

- i) nell'attualità delle condotte contestate;
- ii) nel coinvolgimento della generalità dei consumatori anche in ragione della esponenziale diffusione del Covid-19;
- iii) nello sfruttamento della tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all'acquisto e della circostanza che, allo stato, non è stato individuato alcun prodotto capace di limitarne la diffusione;

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da giustificare la necessità di provvedere con particolari esigenze di indifferibilità al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta - consistente nell'indurre i consumatori italiani, per il tramite il sito *web* <http://farmacia-generica.it>, ad acquistare *on line*, da un soggetto non autorizzato, il farmaco Kaletra sul falso presupposto della valenza curativa dello stesso - continui ad essere posta in essere nelle more dello svolgimento del procedimento di merito;

RITENUTO, dunque, che sussistano i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo nei confronti del professionista con riferimento al sito *web* <http://farmacia-generica.it/> e al sito *web* <http://generics-shop.com> cui l'utente viene necessariamente indirizzato per completare l'acquisto;

RITENUTO, altresì, che sussistano i presupposti per il ricorso ai poteri di cui dell'art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) n. 2017/2394;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza;

#### DISPONE

a) che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) n. 2017/2394, al fine di evitare il rischio di un danno grave agli interessi collettivi dei consumatori, venga inibito l'accesso ai siti *on line* <http://farmacia-generica.it/> e <http://generics-shop.com>, attualmente attestati, rispettivamente, all'indirizzo IP 104.24.112.240-576 e all'indirizzo 185.8.62.31-73;

b) che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, il professionista sospenda, dalla comunicazione del presente provvedimento e nelle more del procedimento, ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei nomi a dominio <http://farmacia-generica.it/> e <http://generics-shop.com>, attualmente attestati, rispettivamente, all'indirizzo IP 104.24.112.240-576 e all'indirizzo 185.8.62.31-73, accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano;

c) che, ai fini della rimozione dei contenuti di cui alla precedente lettera a), ai sensi ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) n. 2017/2394, dell'art. 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza"), l'Autorità, per l'esecuzione del presente provvedimento, si avvalga della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza;

d) che la parte interessata possa, entro sette giorni dalla notifica del presente provvedimento, presentare memorie scritte e documenti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

p. IL PRESIDENTE  
il Componente anziano  
*Gabriella Muscolo*

---

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXX- N. 14 - 2020

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,  
Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---